SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176/L

LEGGE 29 settembre 2000, n. **300.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

00G0343

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2000, n. **301.**

Regolamento recante norme per il riordino della Scuola Centrale Tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed in particolare l'articolo 5 concernente la Scuola centrale tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;

Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 3 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di procedere al riordino della Scuola centrale tributaria, tenuto conto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 287 del 1999, nonché della riforma del Ministero delle finanze con l'istituzione delle Agenzie fiscali e della progressiva realizzazione del federalismo fiscale con il trasferimento del potere impositivo a soggetti diversi dallo Stato;

Ritenuto, quindi, necessario far sì che la Scuola centrale tributaria possa offrire, in concorrenza con altre istituzioni pubbliche o private, un servizio utile all'obiettivo di migliorare la professionalità di tutti gli addetti al settore della fiscalità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 luglio 2000;

Considerato che il presente regolamento, come affermato dal citato Organo consultivo, costituisce un modello di decreto ministeriale con effetti delegificanti e, pertanto, con lo stesso può essere disposta l'abrogazione delle norme divenute incompatibili;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14454 del 30 agosto 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura e compiti della Scuola Centrale Tributaria

1. La Scuola Centrale Tributaria, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, autonomia organizzativa e contabile.

2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità, del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria. Può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal Ministro delle finanze.

3. La Scuola continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola

1. Sono organi della Scuola: il Rettore, il Direttore amministrativo ed il Consiglio direttivo. Il rettore, in qualità di vertice dell'istituzione, indirizza ed assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne è responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.

2. Il Rettore ha, nell'ambito delle proprie competenze, la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto del Ministro delle finanze.

3. All'ufficio del Direttore amministrativo è preposto un dirigente il quale ha la responsabilità gestionale ed organizzativa della Scuola.

4. Il Direttore amministrativo è scelto, dal Ministro delle finanze, tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; è ordinatore primario di spesa.

5. Il Rettore nomina un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Rettore.

6. Il Rettore ed il Prorettore sono coadiuvati da responsabili di area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Rettore della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando la qualità didattica e scientifica nei settori di competenza. Il Prorettore ed i Responsabili di area sono scelti fra i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo.

7. Il Consiglio direttivo è composto dal rettore che lo presiede, dal consigliere per le politiche della formazione, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attività didattiche per le finalità di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, comprese le modalità di attribuzione di incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed indennità. Il Consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore ne ravvisi l'opportunità.

Art. 3.

Nomina e durata degli organi e dei responsabili

1. Il Rettore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il Rettore può essere, altresì scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione.

2. Il Rettore resta in carica per quattro anni e può essere confermato. Il Prorettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma.

3. Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area, nonché i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, incrementato da un'indennità di carica stabilita, con le modalità previste nei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza.

4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.

Art. 4.

Sede della Scuola

1. La Scuola ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi esterne, sia italiane che estere.

Art. 5.

Incarichi

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.

2. Il personale docente di cui al comma 1 è, comunque, scelto tra professori o docenti universitari in posizione di aspettativa senza assegni, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'articolo 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori i quali sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze.

4. I professori della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.

5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non può superare le trenta unità.

Art. 6.

Attribuzione degli incarichi, dei compensi e struttura amministrativa della Scuola

1. Il Rettore definisce, sentito il Consiglio direttivo, l'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalità di attribuzione di tutti gli incarichi previsti dal presente decreto con salvezza degli incarichi non temporanei di professore e l'eroga-

zione delle relative indennità e compensi; i provvedimenti che stabiliscono l'erogazione di indennità ed i compensi sono soggetti all'approvazione del Ministro delle finanze, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime. Trascorso inutilmente tale termine il provvedimento si intende approvato.

Art. 7.

Incompatibilità

1. Il Rettore, il Prorettore, i Responsabili di area e i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa non possono svolgere, pena la cessazione immediata dell'incarico, attività libero professionale, in via diretta o indiretta; dello svolgimento di altri incarichi del Rettore è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del Prorettore, dei Responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa è informato il Rettore, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 8.

Modalità di funzionamento e norme transitorie

1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Rettore, sentito il Direttore amministrativo, trasmette al Ministro delle finanze un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorità indicati dal Ministro stesso, individuando la dotazione finanziaria minima occorrente.

2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all'articolo 5, comma 4.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti a conferma gli incarichi di rettore e professore stabile della Scuola, ovvero sono revocati con provvedimento espresso.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Il presente regolamento abroga e sostituisce altresì dalla stessa data il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, ferma restando l'attuale organizzazione interna della Scuola fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 6.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, il *Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 213

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze».

— L'art. 5 della citata legge n. 358 del 1991, abrogato dall'art. 9 del presente regolamento, recitava:

«Art. 5 *(Scuola centrale tributaria).* — 1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'amministrazione finanziaria, nonché corsi per l'accesso alla dirigenza.

2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria è scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'Università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché il direttore amministrativo.

3. L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo.

4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purché l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola.

5. È prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, reca: «Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria».

— Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, reca: «Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'amministrazione finanziaria di gestione fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario».

— Il comma 4, dell'art. 7, del citato decreto-legge n. 437/1996, abrogato dall'art. 9 del presente regolamento, recitava:

«4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— L'art. 8 del citato decreto legislativo n. 287 del 1999, recita:

«Art. 8 *(Riordino della Scuola centrale tributaria).* — 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2, comma 1, all'art. 3, commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3, all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1, nonché i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 è previsto che la Scuola centrale tributaria può, senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.

3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonché quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— I commi 3 e 4-*bis* dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988, recitano:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. *(Omissis).*

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, reca: «Riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica».

— L'ultimo comma dell'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, recita:

«Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— L'art. 23 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, recita:

«Art. 23 *(Ruolo unico dei dirigenti).* — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato

in modo da garantire la necessaria specificità tecnica. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea».

Note all'art. 3:

— Il comma 6, dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, recita:

«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

Note all'art. 9:

— Per il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, vedi nota alle premesse.

— La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze».

— Per l'art. 5 della citata legge n. 358 del 1991, abrogato dal presente regolamento, vedi nelle note alle premesse.

— Per il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, abrogato dal presente regolamento, vedi nelle note alle premesse.

— La legge 24 ottobre 1996, n. 556, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta e indiretta, di funzionalità dell'amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, reca: «Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria».

00G0344

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 agosto 2000, n. **302.**

Regolamento della scuola navale militare «Francesco Morosini».

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che nel dettare le disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, dispone la soppressione del collegio Francesco Morosini di Venezia ed il trasferimento delle relative attribuzioni alla scuola navale militare Francesco Morosini, da istituire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento delle scuole militari;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che approva il regolamento di disciplina militare;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa»;

Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente «Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/21146/D.V.15 del 6 aprile 2000);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione e scopo della scuola

1. È istituita la scuola navale militare Francesco Morosini, ente non dipartimentale posto alle dipendenze dell'ispettore delle scuole, parificato ad un istituto d'istruzione di secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e suscitare in essi l'interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attività ad essa connesse.

2. Presso la scuola si svolgono i programmi stabiliti per gli ultimi tre anni dei corsi di studio di durata quinquennale secondo gli ordinamenti vigenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Gli allievi effettuano addestramento di tipo militare, attività sportiva ed istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unità aeronavali e subacquee della Marina militare.

Art. 2.

Comandante

1. Al comando della scuola è preposto un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di vascello.

2. Il comandante svolge le funzioni di preside della scuola, sovrintende all'istruzione ed all'educazione degli allievi ed esercita l'alta direzione di tutte le attività della scuola.

3. Per quanto attiene alle attività didattiche il comandante, nelle sue funzioni di preside della scuola, risponde ai competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione, secondo la normativa in vigore per gli istituti d'istruzione di secondo grado.

Art. 3.

Vice comandante

1. Un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di fregata, con l'incarico di vice comandante, coadiuva il comandante nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

2. Il vice comandante ha alle dipendenze il direttore dei corsi ed i capi dei servizi di supporto, che costituiscono lo stato maggiore della scuola.

Art. 4.

Organizzazione interna

1. La scuola è articolata nelle seguenti tre funzioni:

a) formazione, che provvede all'istruzione scolastica degli allievi ed all'educazione etica, militare, marinaresca e sportiva. Nel settore istruzione il docente vicario sostituisce il comandante in tutte le funzioni inerenti al settore; il settore educazione è diretto dal direttore dei corsi allievi, che ha alle proprie dipendenze i comandanti dei corsi;

b) supporto, che provvede ai servizi generali e logistici. La funzione è diretta dal vice comandante, che ha alle proprie dipendenze i capi dei servizi;

c) commissariato, che provvede alla gestione del denaro e dei materiali. La funzione è diretta dal direttore dei servizi di commissariato, che dipende dal comandante.

2. Le norme esecutive relative all'organizzazione di cui al comma 1, sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina con propria determinazione mediante l'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 5.

Docente con funzioni vicarie del preside

1. Il docente con funzioni vicarie del preside è nominato dal comandante fra il personale docente della scuola, sentito il personale docente, ed assolve le funzioni previste per la carica di preside su delega del comandante e secondo le direttive da lui ricevute, salvo quanto previsto dal comma successivo.

2. Il docente con funzioni vicarie del preside si attiene alle direttive del comandante della scuola per tutto quanto riguarda le attività generali non connesse con l'aspetto didattico.

Art. 6.

Corpo insegnante

1. L'istruzione e l'educazione degli allievi è affidata ad insegnanti civili, selezionati nel numero e secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e a istruttori militari.

2. Riguardo al conferimento di incarichi, a docenti civili, si applica anche il decreto interministeriale 20 dicembre 1971, modificato dal decreto interministeriale 3 gennaio 1995, n. 167.

3. Gli ufficiali ed il personale militare non direttivo del quadro permanente possono essere incaricati per l'insegnamento di materie inerenti alle loro cognizioni professionali.

4. Il concorso per la selezione degli insegnanti di cui al comma 1 è bandito per soli titoli ed è riservato ai docenti di ruolo di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.

5. Ai docenti collocati fuori ruolo a disposizione dell'amministrazione della difesa per prestare servizio, ai sensi dell'articolo 31 del citato regio decreto n. 1054 del 1923, presso la scuola si applicano le disposizioni contrattuali che regolano, dopo il collocamento fuori ruolo, il rientro nei ruoli.

6. Il servizio prestato presso la scuola è valutato come servizio utile a tutti i fini di progressione giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza.

Art. 7.

Organismi scolastici

1. Presso la scuola sono costituiti gli organismi scolastici previsti dalla vigente normativa per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, che integrano quelli previsti dall'ordinamento della scuola.

Art. 8.

Consiglio degli istruttori

1. Presso la scuola è costituito il consiglio degli istruttori, organo collegiale che ha il compito di valutare l'attitudine degli allievi e di pronunciarsi sulla loro idoneità alla vita militare. Il consiglio esprime parere motivato nei casi di rinvio d'autorità ovvero di riammissione di allievi alla frequenza dei corsi.

2. La composizione e le modalità di funzionamento del consiglio degli istruttori sono stabilite dalle disposizioni attuative del regolamento.

Art. 9.

Ammissione e concorso

1. Le ammissioni ai corsi di studio previsti dal comma 2 dell'articolo 1 si effettuano mediante pubblico concorso per esami, bandito con decreto del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa. Gli esami consistono nella somministrazione di test con risposta multipla concernenti il programma di studio svolto nel primo biennio della scuola superiore.

2. Con il bando di cui al comma 1 è stabilito il numero dei posti a concorso per ciascun corso di studio.

3. I requisiti per la partecipazione al concorso, salvo quanto stabilito dai successivi commi 5 e 6, sono i seguenti:

a) essere cittadini italiani;

b) avere età minima compatibile con il livello scolastico di ammissione ed età massima non superiore ai diciassette anni compiuti al 31 dicembre dell'anno di ammissione;

c) essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa, in relazione alla tipologia dei corsi di studio indicata dal bando di concorso;

d) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere in possesso dei particolari requisiti psicofisici ed attitudinali stabiliti dallo Stato maggiore della Marina.

4. Gli aspiranti all'ammissione idonei alla visita medica ed alle prove attitudinali sono iscritti in distinte graduatorie per ciascun corso di studio nell'ordine determinato dalla somma del punteggio conseguito agli esami di cui al comma 1 e dalla media dei voti conseguiti in sede di valutazione intermedia e finale nel precedente anno scolastico. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in anni precedenti a quello in corso sono iscritti in graduatoria dopo coloro che lo hanno conseguito nell'anno in corso.

5. A parità di punti hanno la precedenza, nell'ordine:

a) i figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) i figli degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;

d) i più giovani di età.

6. I candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate in servizio e per causa di servizio, sono ammessi alla scuola, indipendentemente dal posto in graduatoria, fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti per ciascun ordine di studi.

7. Le graduatorie sono compilate a cura di una commissione presieduta dal comandante della scuola e composta da altri due membri, nominata dal Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa.

8. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o tutore si impegna ad accettare le prescrizioni della normativa circa la frequenza della scuola. Si impegna, altresì, al pagamento della retta, delle spese complementari stabilite dalle disposizioni attuative ed in generale di tutte quelle di cui l'allievo potrà risultare debitore verso l'amministrazione della scuola.

9. Gli allievi al compimento del sedicesimo anno di età contraggono uno speciale arruolamento volontario per tre anni sino al conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potrà essere consentita una rafferma non superiore ad un anno. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni di 2ª classe e il trattamento economico è quello previsto per i militari di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. Il servizio prestato dopo l'arruolamento non è valido ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva.

Art. 10.

Passaggio di corso e graduatoria

1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa vigente per gli istituti d'istruzione di secondo grado.

2. L'idoneità per il passaggio alla frequenza dei corsi superiori è stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata attitudine alla vita militare.

3. Al completamento di ciascun periodo ed al termine di ciascun anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di istruzione, il comandante della scuola, avvalendosi del consiglio degli istruttori, attribuisce a ciascun allievo il voto di attitudine, determinato sulla

base degli elementi di cui alle seguenti voci secondo le modalità esecutive stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 18:

a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;

b) attitudini intellettive;

c) qualità d'animo e di carattere.

4. Gli allievi promossi e sufficienti in attitudine vengono ammessi al corso superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della media dei risultati scolastici e di attitudine, dal consiglio degli istruttori al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria, a parità di punto di merito, è data la precedenza all'allievo che ha il più alto voto di attitudine. A parità anche di questo, è data la precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianità nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi del primo corso vincitori del concorso o dopo gli allievi del secondo e terzo corso promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianità che avevano in precedenza. La graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno di corso al conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato. Le modalità esecutive per la formazione delle graduatorie sono stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 18.

5. Durante l'intera permanenza nella scuola non è consentito agli allievi di ripetere più di un corso. In caso diverso essi sono rinviati d'autorità.

6. Gli allievi giudicati non idonei per insufficiente attitudine sono rinviati d'autorità.

7. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti dell'istituto.

Art. 11.

Retta, spese complementari, di cancelleria e per libri di testo

1. Per quanto attiene alla retta annuale ed ai benefici di esenzione parziale o totale alle spese complementari, di cancelleria e per il libri di testo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950.

Art. 12.

Rinvio e ritiro

1. Il rinvio in famiglia è adottato su proposta motivata del comandante della scuola, previo parere del consiglio degli istruttori, con provvedimento a carattere definitivo del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa. Oltre ai casi previsti dall'articolo 10, commi 5 e 6, esso può essere adottato nei confronti degli allievi:

a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;

c) per perdita dell'idoneità psico-fisica alla vita militare o per infermità incompatibile con la vita in comune;

d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia.

2. Il rinvio in famiglia è altresì disposto, con provvedimento del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa, a seguito di condanna penale per delitti non colposi o di inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo di ferma.

3. Il genitore o tutore di allievo minorenne o l'allievo maggiorenne possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola.

4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato o al quale sia stato concesso il ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla scuola cessa da ogni vincolo di ferma contratta.

5. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola viene consegnato, a cura della scuola stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.

Art. 13.

Ammissione volontaria alle Forze armate

1. Gli allievi della scuola che concorrono per l'ammissione all'accademia navale hanno precedenza, a parità di punteggio, sugli altri concorrenti. Per i predetti allievi, nel bando di concorso, è previsto un punteggio aggiuntivo, non superiore a un trentesimo di quello massimo attribuibile, correlato alla graduatoria al termine del ciclo di studi.

2. Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione volontaria nelle Forze armate possono fruire di eventuali titoli preferenziali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 14.

Allievi stranieri

1. Su determinazione del Ministero della difesa, è consentita l'ammissione alla scuola di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti.

2. I giovani stranieri che superano il previsto *iter* scolastico conseguono il diploma riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

Disciplina e doveri generali

1. Gli allievi della scuola sono obbligati all'osservanza:

a) delle norme disciplinari previste per gli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado;

b) dei doveri previsti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal regolamento di disciplina militare, dal momento in cui contraggono l'arruolamento.

Art. 16.

Personale civile

1. Il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartenente all'amministrazione della pubblica istruzione può essere distaccato annualmente e con salvaguardia della titolarità presso la scuola, su richiesta avanzata dal comando al provveditorato agli studi, per sopperire alle esigenze funzionali scolastiche che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio presso la scuola.

2. Tale personale viene restituito alla amministrazione della pubblica istruzione con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo, su proposta del comando al Provveditorato agli studi.

Art. 17.

Gestione amministrativa

1. Ai fini della gestione amministrativa della scuola, si applica il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

Art. 18.

Applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione a partire dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore.

2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2000
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 247

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1998, n. 3; si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *l)*:

«2.1 Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto:

«*a) - i) (omissis)*;

l) è soppresso il collegio «Francesco Morosini» in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare «Francesco Morosini» che è istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo funzionamento nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare».

— Il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante «Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 1923, n. 129;

— La legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante «Ordinamento della Marina militare», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1926, n. 162;

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, riguardante «Ordinamento delle scuole militari», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1956, n. 214;

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, è stato pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115;

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1998, n. 175;

— La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203;

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante «Regolamento di disciplina militare», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1986, n. 214;

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1997, n. 45;

— La legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente «Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2000, n. 44;

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è stata pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge, i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 6:

— I decreti interministeriali 20 dicembre 1971 e 3 gennaio 1995, n. 167, riguardanti il conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica, sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1973, n. 322, e 15 maggio 1995, n. 111.

— Il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, recante «Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 1923, n. 129; si riporta il testo dell'art. 31:

«Art. 31. — Per l'insegnamento nei collegi militari il Ministero dell'istruzione mette a disposizione del Ministero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.

Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado di istituti per i quali sono messi a disposizione.

Per tutta la durata dell'insegnamento presso i collegi militari i professori di cui ai precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione».

Note all'art. 9:

— La legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1950, n. 200.

— La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1987, n. 11; si riporta la tabella allegata alla legge:

«PAGHE GIORNALIERE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA IN FERMA DI LEVA PROLUNGATA

Gradi	Definizione percentuale delle misure giornaliere delle paghe rispetto al valore giornaliero della retribuzione mensile del sergente	
	Fino al 12° mese	dal 13° mese in poi
Soldato comune di 2ª classe, aviere	50	70
Caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	60	70
Caporal maggiore, sottocapo, 1° aviere	65	70

NOTA — La retribuzione media del sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno.

Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi Carabinieri.

Gli allievi delle accademie possono optare, qualora sia favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano le norme,e di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli da 9 a 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950:

«Art. 9. — La misura della retta annuale è stabilita, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro».

Art. 10. — È accordato il beneficio della retta intera, gratuita agli orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportare in servizio e per causa del servizio».

Art. 11. — È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato di titolari di pensioni ordinarie civili, e militari dello Stato».

Art. 12. — È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente art. 6 purché abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio è concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purché abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Art. 13. — Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale».

Art. 14. — Il beneficio della gratuità o semi gratuità per benemerenze di famiglia non è accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso degli esami».

Art. 15. — Le spese di cancelleria e per libri di testo sono in ogni caso a carico delle famiglie».

Nota all'art. 12:

— Per i riferimenti della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 17:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239.

00G0353

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2000.

Direttiva sull'applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo ai poteri di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in base al quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale prevede che cliente idoneo del mercato elettrico è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;

Visto l'art. 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, per il quale hanno tra l'altro diritto alla qualifica di clienti idonei le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui;

Visto il comma 3, lettera *b)*, del citato art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh, e il comma 4, lettera *b)*, del medesimo art. 14, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;

Vista la delibera n. 91/99 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, avente ad oggetto la definizione delle modalità di riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e l'istituzione dell'elenco dei clienti idonei e i relativi allegati;

Visto l'art. 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale dispone che con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'art. 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ove ne ricorrano le condizioni;

Considerato che lo scopo perseguito dal citato art. 25 della legge n. 488 del 1999 è quello di agevolare l'accesso delle pubbliche amministrazioni al mercato liberalizzato dell'energia elettrica, tramite la costituzione o la partecipazione a consorzi per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo;

Considerato che l'accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica abilita le pubbliche amministrazioni a stipulare, in regime di libera concorrenza, contratti di fornitura di energia elettrica a condizioni più vantaggiose direttamente con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, consentendo di ottenere una riduzione significativa della spesa pubblica inerente i consumi energetici;

Sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentita, altresì, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

EMANA

la seguente direttiva:

1. *Oggetto e ambito di applicazione.*

La presente direttiva definisce i criteri e le modalità per la costituzione dei consorzi e per la partecipazione ai consorzi medesimi delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di clienti idonei contenute nell'art. 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e nella delibera n. 91/99 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

La presente direttiva è indirizzata alle pubbliche amministrazioni elencate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. *Costituzione e disciplina dei consorzi.*

2.1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della costituzione dei consorzi previsti dall'art. 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si attengono ai seguenti criteri:

a) le amministrazioni interessate procedono alla costituzione dei consorzi sulla base di un'attenta analisi costi-benefici che tenga conto di tutte le condizioni tecniche, economiche e di mercato che possono rendere utilmente praticabile l'accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica in qualità di clienti idonei ai sensi della normativa sopra richiamata rispetto al ricorso al mercato vincolato, avuto riguardo all'esigenza di razionalizzare la spesa e di ridurre gli oneri attualmente sostenuti per il soddisfacimento del proprio ordinario fabbisogno energetico;

b) il consorzio e le pubbliche amministrazioni ad esso partecipanti, per ubicazione e consumi annuali di energia elettrica, devono possedere, all'atto della costituzione del singolo consorzio ed anche come somma dei consumi dei singoli componenti il consorzio stesso, i requisiti specificati dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento della qualità di cliente idoneo del mercato elettrico, come previsti dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, lettera *b),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dalle eventuali successive modificazioni di tale disciplina;

c) il consorzio non deve avere scopo di lucro;

d) il consorzio, deve avere per esclusivo oggetto sociale, attraverso il conseguimento della qualità di cliente idoneo ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'acquisto, alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero, dell'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei consorziati. Il consorzio potrà svolgere anche attività di promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico in favore dei consorziati, nonché la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati per materie attinenti all'oggetto sociale;

e) è esclusa ogni prestazione di servizi o forniture in favore di terzi.

2.2. Il funzionamento del consorzio è disciplinato dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento consortile, con l'osservanza delle condizioni previste al punto 2.1 e nel rispetto dei principi di *par condicio*, di non discriminazione e di trasparenza.

2.3. Gli atti di cui al precedente punto 2.2 individuano e disciplinano, tra l'altro:

a) la sede del consorzio;

b) la durata del consorzio;

c) le modalità di ammissione dei nuovi consorziati, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 14, commi 2, 3 e 4, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 79 del 1999, e successive modificazioni;

d) le modalità e i casi di recesso e di esclusione dei consorziati, prevedendo in ogni caso l'esclusione del consorziato qualora abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti specificati dall'art. 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

e) la determinazione del fondo consortile e l'entità dei contributi dovuti dai consorziati, nonché le modalità e i criteri per la determinazione di eventuali contributi *una tantum*;

f) gli obblighi dei consorziati, con particolare riguardo a quelli derivanti dalla fornitura dell'energia elettrica ed ai casi di insolvenza nei relativi pagamenti;

g) le modalità di utilizzo dell'energia elettrica acquistata e la sua attribuzione ai consorziati, nonché i criteri di imputazione della relativa spesa, modellando preferibilmente i rapporti secondo lo schema giuridico del mandato con rappresentanza.

2.4. La partecipazione delle pubbliche amministrazioni a consorzi già esistenti è consentita qualora i consorzi stessi rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti per la costituzione di nuovi consorzi ai quali partecipino, in via o meno esclusiva, le pubbliche amministrazioni medesime, secondo quanto previsto nei punti 2.1, 2.2 e 2.3.

Si invitano il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito delle rispettive competenze, ad adottare direttamente o indirettamente tutte quelle iniziative di informazione, sensibilizzazione, promozione, organizzazione e consulenza

dirette a favorire la costituzione, la partecipazione e lo sviluppo di consorzi tra le pubbliche amministrazioni per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo.

Si invitano altresì le regioni, in attuazione della facoltà loro riservata dall'art. 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 79 del 1999, ad adottare, ove non abbiano già provveduto, gli atti di programmazione regionale ivi previsti, al fine di facilitare e sviluppare la costituzione di consorzi tra pubbliche amministrazioni ubicate in aree anche diverse da quelle individuate attraverso il criterio di contiguità territoriale tra singoli comuni, estendendo in tal modo le opportunità connesse all'accesso al libero mercato dell'energia elettrica al maggior numero possibile di pubbliche amministrazioni.

Roma, 18 settembre 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 319

00A13434

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 settembre 2000.

Approvazione del contenitore corazzato denominato «VAS/3» idoneo al trasporto di dodici detonatori da mina del n. 8 o del n. 10, del tipo ordinari od elettrici, a funzionamento istantaneo o ritardato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1985, con il quale sono state apportate modifiche al paragrafo 6 del capitolo II dell'allegato *C* del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

Vista l'istanza con la quale il sig. Vassale Roberto, per conto della ditta «Vassale & figli» ha chiesto la dichiarazione di «tipo approvato» per un contenitore denominato «VAS/3», idoneo a trasportare fino a dodici detonatori del n. 8 o del n. 10 a miccia oppure elettrici (del tipo istantaneo, ritardato o microritardato) con mezzi di tipo terrestre, navale ed aereo;

Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammiabili, nella seduta n. 13/00E del 25 luglio 2000;

Decreta:

Il contenitore «VAS/3», avente peso di kg 25, costituito da una cassetta in lamiera di acciaio ad alta resistenza, di forma prismatica a base quadrata, di dimensioni pari a l=280 mm; h=181 mm, munito di un coperchio applicato con due cerniere e fissato con quattro perni filettati dotati di opportuni galletti, un lucchetto, due maniglie per la movimentazione, due semianelli, quattro supporti forati per il fissaggio dello stesso al pianale del mezzo sul quale viene trasportato ed un cavo in rame di messa a terra, coibentato all'interno da isolante a base minerale dello spessore di 10 mm denominato «microbifire», con alloggiamento a nido d'ape per gli astucci cilindrici di legno Iroko di differenti dimensioni per la custodia di detonatori ordinari (dimensioni minori) ed elettrici (dimensioni maggiori), fabbricato dalla ditta «Vassale & figli», atto a trasportare dodici detonatori del n. 8 o del n. 10 a miccia oppure elettrici (del tipo istantaneo, microritardato e ritardato) con mezzi di tipo terrestre, navale ed aereo, è dichiarato di «tipo approvato» alle seguenti condizioni:

a) che il contenitore corrisponda nelle misure dimensionali, nonché alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda;

b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrità;

c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su apposito «libretto» che dovrà accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;

d) che i detonatori vengano inseriti nei rispettivi alloggi;

e) che il contenitore sia fissato al mezzo sul quale viene trasportato.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* BRUTTI

In versione trasporto detonatori elettrici

In versione trasporto detonatori ordinari

Contenitore VAS/3

00A13481

DECRETO 6 ottobre 2000.

Procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 22 ottobre 1999, n. 437, che stabilisce che la procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale, da parte del Ministero delle finanze, ai fini del rilascio della carta di identità e del documento di identità elettronico, sia disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, che detta disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», che, all'art. 2, disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della richiamata legge n. 63/1993, ha stabilito le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il Ministero delle finanze, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, tramite il proprio sistema informativo, genera ed assegna alle persone fisiche il codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni, garantendone l'unicità;

Considerato che il Ministero dell'interno ha predisposto il sistema di accesso e interscambio anagrafico, inserito nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione, per lo scambio telematico tra i comuni dei dati anagrafici e la loro diffusione agli enti pubblici destinatari di tali informazioni per fini istituzionali;

Considerato che la realizzazione di tale progetto, già avviata dal 1° gennaio 1999, è stata ritenuta prioritaria dal Governo nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, in vista del pieno conseguimento della semplificazione burocratica, della riduzione dei costi dei servizi pubblici e del rilascio della carta d'identità elettronica;

Considerato che il Ministero delle finanze ha predisposto il sistema di interscambio tra anagrafe tributaria ed enti locali, inserito nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione, per lo scambio telematico dei dati in materia tributaria;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per D.P.C.M.: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

b) per documento: la carta di identità elettronica e/o il documento d'identità elettronico, di cui all'art. 2 del D.P.C.M., costituito dall'insieme del supporto fisico e dei supporti informatici;

c) per SAIA: il sistema predisposto dal Ministero dell'interno per l'accesso e l'interscambio anagrafico;

d) per SIATEL: il sistema predisposto dal Ministero delle finanze per l'interscambio dei dati in materia tributaria;

e) per anagrafi comunali: l'anagrafe della popolazione residente e l'anagrafe degli italiani residenti all'estero tenute dai comuni;

f) per cittadino/i: i cittadini italiani e i cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi comunali.

Art. 2.

Principi generali

1. Il codice fiscale è generato e assegnato dal Ministero delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976.

2. Ai fini del rilascio del documento, i comuni devono inserire nelle proprie anagrafi il codice fiscale del cittadino, secondo le modalità indicate nei successivi articoli 4 e 5, con l'indicazione della conferma della sua validità effettuata dal Ministero delle finanze.

3. A regime, l'interscambio dei dati necessari all'attribuzione dei codici fiscali tra i comuni e il Ministero delle finanze avviene, telematicamente, tramite il SAIA ovvero tramite il SIATEL.

Art. 3.

Adempimenti dei comuni

1. Ai fini dell'acquisizione del codice fiscale da attribuire a chi ne sia sprovvisto ovvero a seguito di prima iscrizione nelle proprie anagrafi, i comuni trasmettono telematicamente al Ministero delle finanze i seguenti dati anagrafici del cittadino al quale deve essere rilasciato il documento:

cognome;

nome;

data di nascita;

luogo di nascita;

sesso;

residenza.

2. Ove intervengano aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 o in caso di decesso del cittadino, i comuni trasmettono telematicamente le relative informazioni al Ministero delle finanze.

3. Nel caso di difformità tra i dati anagrafici comunali e quelli in possesso del Ministero delle finanze, i comuni provvedono tempestivamente ad effettuare gli accertamenti necessari e a dare comunicazione dell'esito degli stessi al predetto dicastero, ai fini dell'attribuzione del codice fiscale definitivo.

4. Acquisiti dal Ministero delle finanze, con le modalità indicate nei successivi articoli 4 e 5, i codici fiscali di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, i comuni provvedono ad aggiornare tempestivamente le proprie anagrafi, informandone contestualmente il Ministero dell'interno, tramite il SAIA.

Art. 4.

Adempimenti del Ministero delle finanze

1. Il Ministero delle finanze, ricevuti i dati anagrafici dei cittadini di cui al precedente art. 3, provvede a comunicare telematicamente ai comuni i relativi codici fiscali, garantendone l'unicità.

Art. 5.

Fase iniziale di confronto

1. Ai fini dell'allineamento iniziale dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio del Ministero delle finanze, i comuni trasmettono al predetto Ministero le informazioni anagrafiche necessarie per la validazione dei codici fiscali degli iscritti nelle anagrafi comunali. La trasmissione delle predette informazioni è effettuata per via telematica, tramite il SAIA ovvero tramite il SIATEL, oppure su supporto informatico, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con apposita circolare dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto.

2. Il Ministero delle finanze, effettuato il controllo, trasmette i codici validati ai comuni con le modalità di cui al comma 1.

3. I comuni aggiornano le proprie anagrafi con i codici validati dal Ministero delle finanze, informandone il Ministero dell'interno tramite il SAIA.

4. Le posizioni che dopo il predetto confronto risultassero ancora non allineate saranno definite con le modalità indicate nella circolare di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Fase di sperimentazione del documento

1. I comuni che intendono partecipare alla fase di sperimentazione prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel presentare il relativo progetto al Ministero dell'interno, devono dichiarare di aver effettuato il confronto di cui al precedente art. 5.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i comuni devono altresì specificare di aver effettuato o avviato, gli accertamenti necessari alla verifica dei casi di difformità tra i dati anagrafici dagli stessi detenuti e quelli in possesso del Ministero delle finanze e di averne dato comunicazione a tale Ministero ai fini dell'attribuzione del codice fiscale definitivo.

Roma, 6 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

00A13436

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 2000.

Variazione di inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza dall'Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1º luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesti dai fornitori esteri;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza dell'Unione europea, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *B* al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono inseriti i prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione;

SIGARI E SIGARETTI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione)		Imposta di consumo		Imposta sul valore aggiunto		Importo spettante al revenditore (AGGIO)		Tariffa di vendita al pubblico	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
1.530.133	790,24894	699.200	361,10666	506.667	261,67150	304.000	157,00290	3.040.000	1.570,03
2.496.533	1.289,35565	1.140.800	589,17403	826.667	426,93770	496.000	256,16262	4.960.000	2.561,63

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *B* al precitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza dall'Unione europea, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA *B*)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit./Kg conv.le	Lit./Kg conv.le	Kg conv.le euro
Punch Royal Selection n. 11	da 1.760.000	a 3.040.000	1.570,03
Cohiba Lanceros	da 5.900.000	a 6.400.000	3.305,32
H.Upmann Sirwinston	da 5.800.000	a 6.800.000	3.511,91
Cohiba Robustos	da 4.800.000	a 5.600.000	2.892,16
Vegas Robaina Don Alejandro	da 4.600.000	a 5.400.000	2.788,87
Partagas Lusitanias	da 4.600.000	a 5.000.000	2.582,28
Montescristo Especial	da 3.800.000	a 4.400.000	2.272,41
Vegas Robaina Unicos	da 3.600.000	a 4.200.000	2.169,12
Partagas 8-9-8	da 3.400.000	a 4.200.000	2.169,12
Vegas Robaina Clasico	da 3.000.000	a 3.600.000	1.859,24
Montescristo n. 1	da 2.900.000	a 3.400.000	1.755,95
Partagas serie D n. 4	da 2.800.000	a 3.200.000	1.652,66
Vegas Robaina Familiar	da 2.700.000	a 3.100.000	1.601,02
Montescristo Especiales n. 2	da 2.700.000	a 3.400.000	1.755,95
Juan Lopez Seleccion n. 1	da 2.600.000	a 3.100.000	1.601,02
Punch Punch Punch	da 2.600.000	a 3.000.000	1.549,37
Hoyo De Monterrey Epicure n. 2	da 2.600.000	a 3.100.000	1.601,02
Vecas Robaina Famosos	da 2.500.000	a 2.900.000	1.497,73
Cuaba Exclusivos	da 2.300.000	a 2.600.000	1.342,79
El Rey del Mundo Choix Supreme	da 2.300.000	a 2.700.000	1.394,43
Ramon Allones Allones Specially Selected	da 2.300.000	a 2.700.000	1.394,43
Cuaba Generosos	da 1.800.000	a 2.000.000	1.032,91
H. Upmann n. 4	da 1.800.000	a 2.000.000	1.032,91
Romeo y Julieta Cedros de Luxe n. 3	da 1.760.000	a 2.100.000	1.084,56
Hoyo de Monterrey le Hoyo du Prince	da 1.680.000	a 2.000.000	1.032,91
Cuaba Tradicionales	da 1.680.000	a 1.900.000	981,27
Partagas Shorts	da 1.600.000	a 1.800.000	929,62
Montecristo n. 5	da 1.600.000	a 1.800.000	929,62
Ramon Allones Small Club Coronas	da 1.520.000	a 1.700.000	877,98
Cuaba Divinos	da 1.520.000	a 1.700.000	877,98
Hoyo de Monterrey le Hoyo du Deputé	da 1.520.000	a 1.800.000	929,62
Romeo y Julieta Romeo n. 2	da 1.200.000	a 1.300.000	671,39
Romeo y Julieta Romeo n. 2 Tubos	da 1.200.000	a 1.300.000	671,39
Partagas Coronas Senior	da 1.200.000	a 1.360.000	702,38
Punch Petit Coronations	da 1.120.000	a 1.200.000	619,75
H. Upmann Aromaticos	da 840.000	a 880.000	454,48
Fonseca Kdt Cadetes	da 840.000	a 900.000	464,81
Fonseca Delicias	da 680.000	a 760.000	392,51
Partagas Londres Extra	da 840.000	a 960.000	495,80
Quintero Brevas	da 440.000	a 540.000	278,89

Sigaretti naturali:	Lit./Kg conv.le	Lit./Kg conv.le	Kg conv.le euro
Cohiba Panetelas	da 3.200.000	a 4.960.000	2.561,63

Sigaretti altri:	Lit./Kg conv.le	Lit./Kg conv.le	Kg conv.le euro
Tobajara Filter Sweets	da 220.000	a 200.000	103,29
Tobajara Filter Mild Aroma	da 220.000	a 200.000	103,29

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 93

00A13435

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 marzo 2000.

Modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL maturati e maturandi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL maturati e maturandi;

Visto il medesimo art. 36 che prevede l'applicazione, in quanto compatibili, alla operazione di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, delle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

Considerata l'esigenza di dare immediato avvio all'operazione, al fine di consentire l'emissione dei titoli e il relativo incasso da parte dell'INAIL, entro il corrente esercizio finanziario;

Decreta:

Art. 1.

I crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INAIL, già maturati e quelli che matureranno, da stabilirsi ai sensi dell'art. 3, sono ceduti a titolo oneroso, in massa.

Art. 2.

L'INAIL si avvale di uno o più consulenti finanziari, scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere con comprovata esperienza tecnico-economica, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e tenendo conto dell'urgenza dell'operazione.

Art. 3.

Le tipologie e il valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo nonchè le caratteristiche dei titoli da emettersi i dei prestiti da contrarre ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e le modalità di gestione della società cessionaria, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

L'emissione dei titoli a seguito dell'operazione di cartolarizzazione e il relativo incasso da parte dell'INAIL, deve aver luogo entro la data del 31 dicembre 2000.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sull'attuazione dell'operazione e degli altri adempimenti di cui al presente decreto, intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo dell'istituto.

A tale fine può avvalersi dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere, ai sensi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 6.

L'INAIL e il consulente di cui all'art. 2, informano tempestivamente il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dello svolgimento delle attività relative all'attuazione dell'intera operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmzione economica
AMATO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 304

00A13475

DECRETO 22 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.268 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 27 giugno, 6, 20 e 21 luglio, 7 settembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 giugno 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 giugno 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 giugno 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centonove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 ottobre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A13256

DECRETO 10 ottobre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 49.287 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possano essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 16 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 17 ottobre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosettanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il Ministro: VISCO

00A13480

DECRETO 23 ottobre 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a sessanta e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 ottobre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 ottobre 2000 che hanno disposto per il 16 ottobre 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sessanta e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 21 settembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 ottobre 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 16 ottobre 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 ottobre 2000 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,26 per i buoni ordinari del Tesoro a sessanta giorni e a 95,10 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 43.225.146.066 per i titoli a sessanta giorni con scadenza 15 dicembre 2000; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2001 ammonta a L. 569.544.263.459 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 ottobre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 99,10 per i buoni ordinari del Tesoro a sessanta giorni e a 94,20 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A13594

DECRETO 23 ottobre 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni, con scadenza 30 aprile 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 23 ottobre 2000 è di 51.903 miliardi di lire (pari a 26.806 milioni di Euro);

Decreta:

Per il 31 ottobre 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 aprile 2001, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 settembre 2000, i prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 21 settembre 2000, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 ottobre 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 21 settembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A13595

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 2000.

Ammissione a finanziamento di dieci interventi previsti nell'Accordo di programma quadro per il settore investimenti sanitari del 3 marzo 1999 tra il Ministero della sanità e la regione Toscana - Programma di investimenti *ex* art. 20 legge n. 67/1988.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernenti il riordino di questo Ministero;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, che rendono disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988 — la somma di lire 4.000 miliardi cui 1.200 miliardi per l'anno 1999, lire 1.300 miliardi per l'anno 2.000 e lire 1.500 miliardi per l'anno 2001;

Visto l'articolo 4, lettera *b)* del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei pro-

getti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti che assegna alla regione Toscana la quota di lire 963.208 milioni per il secondo e terzo triennio del programma, dei quali lire 288.704 milioni già assegnati alla regione con delibera CIPE 6 maggio 1998 concernente «Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase - Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450» e lire 332.664 milioni assegnati con decreto dirigenziale del Ministero della sanità del 30 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 2000, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'accordo di programma;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la delibera di giunta regionale n. 328 del 30 settembre 1997 avente per oggetto «Programma decennale di cui alla D.C.R. 222/1990 e successive modifiche ed integrazioni in materia di investimenti sanitari *ex* art. 20, legge n. 67/1988, approvazione della seconda fase del programma»;

Vista la delibera di giunta regionale n. 881 del 26 luglio 1999 avente per oggetto «Approvazione della seconda fase del programma di investimenti sanitari *ex* art. 20, legge n. 67/1988, azienda USL 9 di Grosseto - Settore ospedali - Rimodulazione programmi»;

Visto l'accordo di programma quadro, concernente il completamento del piano di edilizia sanitaria della regione Toscana, sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e la giunta regione Toscana, approvato con deliberazione CIPE n. 29/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Toscana per un totale di lire 127.812 milioni pari a 66.009.389,19 €, di cui lire 28.392 milioni con nota prot. n. 105/38177701.01 del 31 dicembre 1999, lire 7.605 milioni con nota prot. n. 105/4651/01.14 del 16 febbraio 2000, lire 6.000 milioni con nota prot. n. 105/7108/01.15 del 7 marzo 2000 e lire 85.815 milioni con nota prot. n. 105/10796/01.15 del 28 marzo 2000;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma *ex* art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle autorizzazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed incrementate dall'art. 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto per un importo totale di lire 127.812 milioni pari a € 66.009.389,19 (al netto della quota del 5% a carico della regione Toscana).

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Toscana assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2000

Il dirigente generale: DIRINDIN

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000
Registro 2 Sanità, foglio n. 131

ALLEGATO

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
UFFICIO VI

Azienda S.L. **Azienda Osp.**	**INTERVENTO**	**Richiesta di ammissione a finanziamento** *(al netto della quota del 5% a carico della regione)*	
		Valori in Lire	**Valori in €uro**
ASL 2 Lucca	Riorganizzazione funzionale del P.O. Campo di Marte Padiglione n. 1	13.415.000.000	6.928.269,30
ASL 3 Pistoia	Riorganizzazione funzionale del P.O. di Pistoia	15.954.000.000	8.239.553,37
ASL 3 Pistoia	Ristrutturazione funzionale del P.O. di Pescia	4.729.000.000	2.442.324,68
ASL 5 Pisa	Riorganizzazione funzionale del P.O. di Pontedera (PI)	9.946.000.000	5.136.680,32
ASL 4 Prato	Ampliamento e riorganizzazione funzionale del Presidio Ospedaliero di Prato	7.605.000.000	3.927.654,72
ASL 6 Livorno	Riorganizzazione funzionale del P.O. di Livorno - 3° lotto	28.392.000.000	14.663.244,28
ASL 7 Siena	Riordino del P.O. di Abbadia San Salvatore (SI)	1.521.000.000	785.530,94
ASL 8 Arezzo	Completamento dell'ospedale di Bibbiena	6.000.000.000	3.098.741,39
ASL 9 Grosseto	Ampliamento aree ambulatoriali e riorganizzazione funzionale del P. O. Misericordia di Grosseto	12.250.000.000	6.326.597,01
ASL 10 Firenze	Riorganizzazione funzionale e adeguamento del P.O. Santa Maria Nuova	28.000.000.000	14.460.793,17
	TOTALE	**127.812.000.000**	**66.009.389,19**

00A13257

DECRETO 4 agosto 2000.

Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione del controllo di Stato del vaccino antitifico orale, ceppo Ty21a.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e comma 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 3 agosto 1993 «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 37651/BMM 12 in data 20 marzo 2000 il proprio parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino antitifico orale, ceppo Ty21a, dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, effettua i controlli sul vaccino antitifico orale, ceppo Ty21a.

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

1. Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 125

ALLEGATO

PROCEDURE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO DEL VACCINO ANTITIFICO ORALE, CEPPO Ty21a

1. *Introduzione.*

L'esecuzione del controllo di stato dei farmaci immunologici viene effettuato in conformità all'art. 4.3 della direttiva 89/342/CEE e secondo le linee guida delle procedure amministrative europee per l'esecuzione del controllo di stato ufficiale (Batch Release) che devono essere seguite dalle autorità competenti.

La monografia 1055 del 1997 della Farmacopea europea è rilevante per questo prodotto.

2. *Campioni da inviare e saggi da effettuare dal laboratorio di controllo (Istituto superiore di sanità).*

Almeno 100 dosi umane singole dovranno essere inviate per l'esame all'Istituto superiore di sanità.

L'Istituto effettua i seguenti saggi:

identità e stabilità;

contaminazione batterica e fungina;

conta delle colonie secondo quanto descritto nella sezione 7.

3. *Presentazione del protocollo.*

Devono essere forniti dettagli appropriati che dimostrino la conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla monografia della Farmacopea europea. Sono richiesti i risultati («conforme» o «non conforme» non è sufficiente). Devono essere inclusi dettagli sufficienti per calcolare di nuovo i valori del saggio. Devono essere anche incluse le specifiche e le date per ogni saggio oltre ai risultati dei saggi di qualificazione sui materiali di riferimento per ogni nuovo materiale di riferimento interno.

Il protocollo per ogni specifico prodotto può differire leggermente da questo modello ma deve documentare tutti i dettagli rilevanti specificati dall'autorizzazione all'immissione in commercio e dalla Farmacopea europea.

4. *Definizione.*

Il vaccino antitifico vivo, orale, ceppo Ty21a è una preparazione crioessiccata di Salmonella typhi ceppo Ty21a vivo, coltivato in un mezzo appropriato. Se il vaccino è presentato sotto forma di capsule, esso deve soddisfare la rilevante monografia della Farmacopea europea.

5. *Produzione.*

La caratteristica principale del ceppo è la mancanza dell'enzima uridina-difosfato-galattoso-4-epimerasi accompagnata da una ridu-

zione che va dal 50% al 90% delle attività galattopermeasica, galattochinasica e di quella galattoso-1-fosfatouridyl-transferasica. Indipendentemente dalle condizioni di coltura, il ceppo non contiene l'antigene Vi. Il ceppo presenta una reazione di agglutinazione con un siero anti-0:9 solo se è stato coltivato con un terreno contenente galattosio. Il ceppo contiene l'antigene flagellare H:d e non produce idrogeno solforato se coltivato su terreno Kligler.

Il ceppo non è virulento per il topo. Quando il ceppo Ty21a è coltivato su un terreno contenente 1% di galattosio, si verifica la lisi delle cellule batteriche.

5.1. Lotti di semenza.

La produzione del vaccino viene effettuata secondo un sistema di lotti di semenza (primario e di lavoro). I lotti di semenza di lavoro sono preparati da un'unica subcoltura del lotto di semenza primario. Il vaccino finale rappresenta al massimo quattro subcolture realizzate a partire dal vaccino originario, sul quale sono stati effettuati gli esami di laboratorio e i saggi clinici che hanno dimostrato la conformità del ceppo. Solo un lotto di semenza primario che soddisfi i saggi descritti qui di seguito può essere utilizzato per la preparazione dei lotti di semenza di lavoro.

5.1.1. Metabolismo del galattosio.

In un dosaggio spettrofotometrico il ceppo Ty21a, paragonato al ceppo Ty2, non presenta attività uridino-difosfato-galattoso-4-epimerasica a livello citoplasmatico.

5.1.2. Biosintesi del lipopolisaccaride.

I lipopolisaccaridi sono estratti con fenolo a caldo e poi analizzati con cromatografia d'esclusione. Il ceppo Ty21a coltivato su un terreno senza galattosio presenta solamente il lipopolisaccaride del tipo R («rugoso»).

5.1.3. Caratteristiche sierologiche.

Il ceppo Ty21a coltivato su un terreno sintetico senza galattosio non presenta reazione di agglutinazione con un siero specifico anti-0:9. Indipendentemente dalle condizioni di coltura, il ceppo Ty21a non presenta reazione di agglutinazione con un siero anti-Vi. Il ceppo Ty21a presenta una reazione di agglutinazione con un siero anti-H:d flagellare.

5.1.4. Marcatori biochimici.

Il ceppo Ty21a non produce idrogeno solforato su terreno di Kligler, e questo è ciò che lo differenzia dagli altri ceppi di *S. typhi* galattoso-epimerasi negativi.

5.1.5. Crescita.

Le cellule del ceppo Ty21a vanno incontro a lisi se coltivate su un terreno contenente 1% di galattosio.

5.2. Coltura e raccolta.

I batteri provenienti dal lotto di semenza di lavoro vengono fatti crescere in una prima coltura e quindi una subcoltura viene effettuata prima della crescita su un terreno appropriato contenente 0,001% di galattosio, a 30° C per 13-15 ore. I batteri vengono quindi raccolti e devono essere privi di contaminazione da parte di altri microrganismi.

Solo una raccolta unica che soddisfi i saggi di seguito elencati può essere utilizzata per la preparazione della raccolta crioessiccata.

5.2.1. Determinazione del pH.

Il pH della coltura deve essere compreso tra 6,8 e 7,5.

5.2.2. Densità ottica.

La densità ottica della coltura misurata a 546 nm deve essere compresa tra 6,5 e 11,0. Prima di effettuare la misurazione, diluire la coltura in modo da ottenere una lettura compresa tra 0,1 e 0,5 e correggere il valore misurato in modo da tenere conto della diluizione.

5.2.3. Identificazione.

I batteri coltivati su un terreno solido contenente 1% di galattosio e del blu di bromotimolo formano delle colonie concave di colore blu pallido che sono trasparenti a causa della lisi delle cellule. Non si formano colonie gialle (indice di fermentazione del galattosio).

5.3. Raccolta crioessicata.

La raccolta delle cellule batteriche viene mescolata ad uno stabilizzante appropriato, in seguito crioessiccata attraverso una procedura che assicura la sopravvivenza di almeno il 10% dei batteri, fino a mantenere un tasso di umidità dimostrato favorevole alla stabilità del vaccino.

Il vaccino non deve contenere alcun conservante antimicrobico.

Solo una raccolta crioessiccata che soddisfi i saggi di seguito elencati può essere utilizzata per la preparazione del bulk finale.

5.3.1. Identificazione.

I batteri coltivati su un terreno solido contenente 1% di galattosio e di blu di bromotimolo formano colonie concave di colore blu pallido che sono trasparenti a causa della lisi cellulare.

Non si formano colonie gialle (indice di fermentazione del galattosio).

5.3.2. Conta batterica.

Il numero di cellule di *S. typhi* Ty21a vive non deve essere inferiore a 1×10^{11} per grammo.

5.3.3. Umidità.

Il tasso di umidità, determinato con semi-microdosaggio, deve essere compreso fra 1,5% e 4%.

5.4. Bulk finale.

Il bulk finale viene preparato mescolando in condizioni di sterilità una o più raccolte crioessiccate ad un eccipiente sterile appropriato.

Solo un bulk finale che soddisfi il saggio indicato di seguito può essere utilizzato per la preparazione del lotto finale.

5.4.1. Conta batterica.

Il numero di cellule di *S. typhi* Ty21a vive non è inferiore a 4×10^{10} per grammo.

5.5. Lotto finale.

Il lotto finale è ripartito sterilmente in capsule gastroresistenti o in recipienti appropriati. Solo un lotto finale conforme a ciascuno dei saggi descritti in «Identificazione», «Saggi» e «Conta batterica» può essere rilasciato, a condizione che il numero dei batteri vivi sia di 4×10^9 per campione.

6. *Identificazione.*

I batteri isolati dal vaccino da esaminare coltivati su un terreno solido contenente 1% di galattosio e di blu di bromotimolo formano delle colonie concave di colore blu pallido che sono trasparenti a causa della lisi delle cellule. Non si formano colonie gialle (indice di fermentazione del galattosio).

7. *Saggi.*

7.1. Contaminazione batterica e fungina.

Utilizzare dei terreni selettivi appropriati. Determinare il numero dei microorganismi vivi totali per conta diretta su terreni solidi. Il numero dei germi contaminanti non deve superare 100 batteri e 20 funghi per campione. Non devono essere presenti patogeni, in particolare *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e Salmonelle diverse dal ceppo Ty2la.

7.2. Umidità.

Il tasso di umidità determinato per semi-microdosaggio sul contenuto della capsula o del recipiente deve essere compreso tra 1,5% e 4%.

7.3. Conta batterica.

Mescolare il contenuto di almeno 5 campioni in una soluzione fisiologica a 4° C. Utilizzare per questa operazione un agitatore in camera fredda e delle biglie di vetro.

Subito dopo il mescolamento ad omogenità diluire la sospensione in modo appropriato in una soluzione fredda e inoculare su terreno solido contenente un'infusione di cuore-cervello, incubare a 36+/-1° C per 20-36 h. Ogni campione esaminato deve contenere almeno 2×10^9 cellule di *S. typhi* ceppo Ty21a vive.

8. *Conservazione.*

Vedere la monografia «Vaccini per uso umano».

9. *Etichettaggio.*

Vedere la monografia «Vaccini per uso umano».

L'etichetta deve indicare:

il numero minimo di batteri vivi per campione;

che il vaccino è solo per uso orale.

10. *Certificazione.*

Certificazione da parte del responsabile generale per la produzione e controllo del prodotto: Certifico che il .... (nome del prodotto) lotto n. .... è stato prodotto e sottoposto ai saggi richiesti dalle procedure approvate dalle autorità competenti e soddisfa i requisiti della qualità.

Nome (dattiloscritto) ....

Qualifica ....

Data ....

Firma ....

00A13442

DECRETO 4 agosto 2000.

Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione del controllo di Stato delle specialità medicinali derivate dal sangue o dal plasma umani contenenti C1 inattivatore umano (inibitore del C1 esterasi).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, cosi come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali»;

Visto in particolare l'art. 22, comma 5, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di stato sulle specialità medicinali derivate dal sangue o dal plasma umani e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 3 agosto 1993 «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Visti i decreti ministeriali del 22 aprile 1996, pubblicati nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996, concernenti rispettivamente procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue o dal plasma umani contenenti albumina; procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue o dal plasma umani contenenti fattori della coagulazione; procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue o dal plasma umani contenenti immunoglobuline normali e specifiche;

Vista la linea guida elaborata dall'European Network of Official Medicines Control Laboratories PA/PH/OMCL(97)51,DEF (Official Control Authority Batch Release of Clotting Factor Concentrates, Plasma Inhibitor Concentrates and Fibrin Sealants);

Considerato che l'Istituto superiore di sanità, con nota n. 11995/Imm.22 in data 8 giugno 2000, ha comunicato le procedure di controllo e le relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue o dal plasma umani contenenti C1 inattivatore umano (inibitore del C1 esterasi);

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottoposte a controllo di Stato, partita per partita, prima dell'immissione in commercio, le specialità medicinali derivate dal sangue e dal plasma umani contenenti C1 inattivatore umano (inibitore del C1 esterasi).

L'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, effettua i relativi controlli.

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte della autorità sanitaria di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 4.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sulle predette specialità derivate dal sangue o dal plasma umani sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 135

ALLEGATO

PROCEDURE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE C1 INATTIVATORE

Procedure per il controllo

1) Documentazione da inviare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

1.1) domanda in carta legale con la quale viene richiesto per ogni lotto di produzione che la specialità medicinale in oggetto sia sottoposta a controllo di Stato, con la precisazione del numero di lotto. Copia della domanda dovrà essere presentata all'azienda sanitaria locale competente per il territorio, al fine di consentire la predisposizione del prelevamento dei campioni che verranno inoltrati, a cura dell'azienda, all'Istituto superiore di sanità corredati dai documenti di cui al punto 2).

2) Documentazione da inviare all'Istituto superiore di sanità.

2.1) copia della domanda di cui al punto 1.1;

2.2) copia del verbale di prelevamento dei campioni del prodotto finito e dei campioni delle miscele di plasma che hanno originato il prodotto: nel verbale, munito delle firme del direttore tecnico e del medico capo della struttura sanitaria o di un incaricato, alla presenza del quale viene eseguito il prelevamento dei campioni, secondo le norme previste dall'art. 15 del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, devono figurare, fra gli altri dati, il numero del lotto, il numero complessivo delle dosi costituenti il lotto, la data di preparazione e il numero delle dosi costituenti il campione destinato all'Istituto superiore di sanità;

2.3) Copie dei protocolli di produzione e dei controlli effettuati nelle diverse fasi di produzione dell'emoderivato secondo il modello allegato, debitamente firmati dal direttore tecnico. Se trattasi di emoderivato di provenienza estera i protocolli relativi alla produzione ed ai controlli effettuati nell'officina di produzione conformemente alla normativa vigente nella Unione europea, devono essere accompagnati da una dichiarazione legalizzata attestante che l'emoderivato giunto in dogana, debitamente contrassegnato con un numero progressivo di serie, proviene tutto da un'unica partita;

2.4) Quietanza comprovante il versamento presso la sezione della tesoreria provinciale degli importi dovuti secondo le tariffe vigenti per i servizi resi a pagamento all'Istituto superiore di sanità per il controllo della specialità medicinale e dei pool di plasma quando applicabile.

Procedure tecniche di controllo

Rilascio del lotto in circostanze normali (Fase 1).

Per ogni lotto di C1 inattivatore umano per cui si richiede il controllo di Stato, debbono essere inviati all'Istituto superiore di sanità almeno quattro confezioni di prodotto finito nel contenitore finale etichettato. Dovrà essere inoltre fornito un campione di 7,5 ml suddiviso in cinque aliquote per ciascuna delle miscele di plasma da cui è stato preparato il prodotto.

Saggi:

a) sui pool di plasma:

ricerca dei marcatori di infezione virale previsti dalla normativa vigente;

b) sul prodotto finito:

solubilità ed aspetto;

attività.

Rilascio del lotto in particolari circostanze (Fase 2).

La Fase 2 del rilascio del lotto deve essere introdotta in aggiunta alla Fase 1 in particolari circostanze:

quando viene proposto un nuovo prodotto;

quando è stata approvata una variazione nel processo produttivo;

quando è stata approvata una variazione nel luogo di produzione;

quando sia stato osservato un aumento inaspettato nella percentuale o nella natura di reazioni cliniche avverse o quando siano stati messi in evidenza difetti di qualità di lotti precedenti del prodotto;

quando si verifichi una mancanza di riproducibilità nel processo produttivo;

quando vi sia un rapporto critico da parte degli ispettori della Azienda;

quando sia riscontrata una variabilità inaspettata dei risultati dei controlli effettuati dal produttore.

Il tipo dei controlli supplementari necessari per il rilascio del lotto è strettamente correlato alle circostanze che hanno richiesto i controlli di Fase 2.

Certificati di rilascio

L'Istituto superiore di sanità per ogni lotto esaminato invierà al Ministero della sanità ed alle aziende il certificato di rilascio che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

nome ed indirizzo dell'azienda;

marchio registrato e nome commerciale del prodotto;

numero di lotto;

numero dei contenitori;

quantità (ml o mg) per contenitore;

tipo di contenitore;

data di rilascio e numero di riferimento;

temperatura di conservazione;

data di scadenza;

attività dichiarata.

Il certificato dovrà essere rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.

PROTOCOLLO PER IL CONTROLLO DI STATO DEL C1 INIBITORE

Il protocollo presentato può differire formalmente da quello proposto ma deve contenere tutti i dettagli rilevanti specificati dall'autorizzazione all'immissione in commercio.

1. *Informazioni riassuntive sul lotto di prodotto finito.*

Nome commerciale;

principio attivo;

numero di lotto;

tipo di contenitore;

numero totale dei contenitori prodotti;

data di scadenza;

temperatura di conservazione;

numero di autorizzazione al commercio;

nome ed indirizzo del produttore

nome ed indirizzo del detentore dell'autorizzazione al commercio (se diverso).

2. *Informazioni sulla produzione.*

Sito di produzione;

data di produzione;

schema di informazione riassuntiva sui dati specifici di produzione del lotto (vedi punto 4).

2.1. Inattivazione virale

Il lotto n. ...... è stato sottoposto a trattamento di .... secondo il metodo descritto nella domanda di registrazione (breve descrizione).

3. Materiale di partenza.

3.1. Donazioni individuali:

paese di origine della donazione;

test per i marcatori virali (anti HIV 1-2, HBsAg, anti-HCV). Per ogni test deve essere indicato il metodo impiegato, nome commerciale del test/generazione. Stesse informazioni dovranno essere fornite per i valori della alanino aminotransferasi (ALT).

3.2. Pool di plasma:

numero di codice del pool;

data di produzione;

volume del pool/numero delle donazioni;

paese di origine del plasma e fornitore;

periodo di raccolta delle donazioni;

test per i marcatori virali eseguiti su ciascun pool di plasma.

Marcatori virali	Saggio utilizzato *	Cut-off	Valore del campione	Data e risultato
HbsAg				
Anti HIV½				
Anti-HCV				
HCV-RNA				

---

* deve essere specificato il tipo ed il numero di lotto del kit utilizzato dove applicabile;

altri test come descritto nella pratica di registrazione (ad es. proteine, conta batterica ecc.).

Nel caso in cui un plasma pool sia stato già saggiato da un'altra autorità di controllo, dovrà essere inviata copia del certificato di analisi.

4. *Intermedi.*

Dove applicabile, dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

produttore;

numero di identificazione;

quantità;

data di produzione;

temperatura di conservazione;

test eseguiti;

numero dei lotti di pool di plasma impiegati come specificato al punto 3.2.

5. *Miscela del bulk finale.*

5.1. Composizione del bulk finale.

Dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

data di miscelazione;

ingredienti impiegati (ingrediente attivo, stabilizzanti, eccipienti, altro);

contenitore del bulk finale (numero di identificazione e quantità).

5.2. Test eseguiti sul bulk finale:

come specificato nella A.I.C.

5.3. Eccipienti di origine umana:

dovranno essere fornite informazioni con dettagli equivalenti a quelli forniti per il principio attivo. Nel caso in cui il lotto di eccipiente sia stato rilasciato da un'altra autorità di controllo europea, è sufficiente fornire copia del certificato del Batch Release.

6. *Prodotto finito.*

6.1. Dati del lotto di prodotto finito:

data di preparazione e numero della procedura;

data di infialamento;

tipo di contenitore del prodotto finito;

numero di confezioni prodotte;

attività totale;

data di inizio del periodo di validità;

data di scadenza.

6.2. Composizione del prodotto finito:

1 ml di soluzione contiene ....

6.3 Test eseguiti sul prodotto finito.

Come specificato nella A.I.C. e dalla Farmacopea ufficiale quando applicabile. Per ciascun test dovranno essere fornite indicazioni relative al metodo impiegato, specifiche, data e risultato del test.

7. *Certificazione*.

Una dichiarazione di assunzione di responsabilità del direttore tecnico:

«il sottoscritto certifica che .... (nome del prodotto) lotto n. ...... è stato prodotto e controllato secondo le procedure approvate dalle autorità nazionali di controllo e soddisfa i requisiti di qualità stabiliti».

00A13441

DECRETO 17 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania dalla sig.ra Claudia Witte, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Claudia Witte, di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminatrice del 10 ottobre 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Physiotherapeutin», conseguito in Germania in data 6 ottobre 1999 dalla sig.ra Claudia Witte, nata a Lemgo (Germania) il 28 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A13457

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 ottobre 2000.

Autorizzazione dell'organismo ICE Istituto di certificazione europea S.r.l., in Anzola Emilia, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1998 con la quale l'organismo ICE Istituto di certificazione europea S.r.l. è stato autorizzato in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE per gli allegati V - VI - X - XII - XIII - XIV, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 25 giugno 1999, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 luglio 1999, prot. n. 757.750, con la quale l'organismo ICE Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede in Anzola Emilia (Bologna), via G. Garibaldi n. 20, ai sensi dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni per gli allegati V - VI - X - XII - XIII e XIV, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo ICE Istituto di certificazione europea S.r.l. è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo ICE Istituto di certificazione europea S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo ICE Istituto di certificazione europea S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE

secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità della produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'Organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadempienza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A13440

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 luglio 2000.

Definizione della misura del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, recante «Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213», di seguito definito «regolamento»;

Considerato che l'art. 2 del regolamento, dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto avente efficacia triennale, adottato previo parere della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al regolamento medesimo, oltre che la misura percentuale del contributo in favore dei soggetti produttori delle opere, e del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento, la misura percentuale del contributo in favore dei soggetti produttori delle opere deve essere articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile;

Ritenuto di dover procedere alla definizione del limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al regolamento citato, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «il Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, oltre che dei contributi in favore dei produttori dei film ed in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani;

Visto il parere della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, espresso nella riunione del 12 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'erogazione del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è destinata, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, la somma di lire trentacinque miliardi, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 2.

1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del regolamento, in favore dei produttori di opere cinematografiche di lungometraggio di produzione nazionale, di lungometraggio di interesse culturale nazionale, di lungometraggio di animazione, anche se realizzate in coproduzione o compartecipazione tra soggetti italiani, destinato al patrimonio dell'impresa produttrice del film, è fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:

a) per la parte degli incassi da lire cento milioni a lire cinque miliardi, il 25% degli incassi medesimi;

b) per la parte degli incassi superiori a lire cinque miliardi e fino a lire dieci miliardi, il 20% degli incassi medesimi;

c) per la parte degli incassi che superano lire dieci miliardi, e sino al limite massimo ammissibile, fissato in lire quaranta miliardi, il 10% degli incassi medesimi.

Art. 3.

1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del regolamento, in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere cinematografiche, che siano cittadini italiani, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia, è fissata in misura corrispondente all'1% degli incassati realizzati dall'opera medesima, nei termini ed alle condizioni di cui al regolamento.

Art. 4.

1. In nessun caso potranno essere disposte liquidazioni dei contributi in violazione del limite complessivo di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte di conti, il 9 ottobre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 85

00A13458

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Matera e Potenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: «Siccità dal 1° aprile 2000 al 31 maggio 2000 nelle province di Potenza, Matera»;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Matera: siccità dal 1° aprile 2000 al 31 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nell'intero territorio provinciale;

Potenza: siccità dal 1° aprile 2000 al 31 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Genzano di Lucania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13304

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2000.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI NAZIONALI

Visto il registro (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il registro (CEE) n. 1904/2000 del Consiglio del 7 settembre 2000 relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti approvati in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata in sede comunitaria con registro (CEE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000.

I produttori che intendono porre in commercio «La Bella della Daunia» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità all'art. 8 del registro (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bella della Daunia»

Art. 1.

La denominazione d'origine protetta «Bella della Daunia» è riservata alle olive da mensa di colore verde e di colore nero che rispondono ai requisiti ed alle condizioni stabilite dal registro (CEE) n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «Bella della Daunia» designa le olive da mensa di colore verde e di colore nero prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare ottenute dalla varietà di olivo la «Bella di Cerignola».

Art. 3.

La zona di produzione della D.O.P. «Bella della Daunia» di cui al presente disciplinare, comprende in provincia di Foggia, parte dei territori comunali di Cerignola, Orta Nova, Stornarella e Trinitapoli e gli interi agri di San Ferdinando e Stornara.

Il confine che delimita il territorio idoneo alla coltivazione dell'oliva da mensa «Bella della Daunia» s'estende da ovest verso l'estremo sud:

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canosa di Puglia» IV S.O.

Partendo da ovest il confine dell'area interessata inizia con la delimitazione del fiume Ofanto e prosegue verso il «Ponte Romano» situato sulla SS. n. 98 e verso Cerignola sino all'incrocio con la strada provinciale «Ciminiera», deviando a sinistra fino al raggiungimento della località «Casalini».

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Madonna di Ripalta» I S.E.

Attraverso la strada «Ciminiera» raggiunge la SS. n. 529 Ofantina da dove prosegue verso sinistra lungo la suddetta stradale.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Villaggio Gaudiano» II N.E.

Dalla masseria Catenaccio s'estende lungo la SS. n. 529 Ofantina sino al km 13, devia a destra sino alla masseria Moschella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «S. Carlo» II N.O.

Dalla masseria Moschella la delimitazione continua sino al limite dell'agro di Cerignola, prosegue lungo detto limite fino all'incrocio della strada S. Leonardo-Topporusso, devia a destra, percorre la stessa strada sino a 800 ml circa oltre la masseria Posta Barone Grella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Borgo Libertà» I S.O.

Il confine segue la strada S. Leonardo-Topporrusso dal km 13,00 sino al km 11,00 circa.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Madonna di Ripalta» I S.E.

Dal km 11,00 circa la delimitazione si estende sino al quadrivia della strada Pozzo Terraneo, devia a sinistra e prosegue lungo la strada Pozzo Monaco-Pozzoterraneo.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Borgo Libertà» I S.O.

Prosegue lungo la strada Pozzo Monaco-Pozzoterraneo sino al quadrivia di S. Giovanni in Fonde distante 5 km circa dal comune di Stornara e devia dapprima verso sinistra sino al km 11,3 e poi verso destra percorrendo la strada comunale che conduce al comune di Stornarella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Orta Nova» I N.O.

Seguendo la strada sopra descritta, raggiunge il comune di Stornarella e da qui prosegue attraverso la provinciale Stornarella-Ascoli Satriano sino al limite dell'agro di Stornarella (confinante con il canale «La Pidocchiosa»).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Corleto» IV S.E.

La delimitazione prosegue poi fino al limite costituito dall'agro comunale di Stornarella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Ordona» IV N.E.

Dall'agro del Comune di Stornarella il confine s'estende lungo la strada provinciale Orta Nova-Ascoli Satriano fino al comune di Orta Nova.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Orta Nova» I N.O.

Dal comune di Orta Nova attraverso la SS. n. 161 Orta Nova-Napoli il confine s'estende fino al «Passo d'Orta», da qui devia verso sinistra con la SS. n. 16 Cerignola-Foggia in direzione del capoluogo di provincia, fino al limite dell'agro di Orta Nova.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 164 «Stazione di Orta Nova» II S.O.

Il confine continua lungo la SS. n. 16 in direzione di Foggia costeggiando l'agro di Orta Nova fino al raggiungimento della SS. n. 544 Foggia-Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 164 «Tressanti» II S.E.

La delimitazione prosegue poi lungo la SS. n. 544 Foggia-Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 165 «Stazione di Candida» III S.O.

Il confine continua lungo la SS. n. 544 Foggia-Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 165 «Trinitapoli» III S.E.

La delimitazione prosegue lungo la SS. n. 544 Foggia-Trinitapoli e raggiunge la periferia del comune di Trinitapoli sino ad incrociare la strada comunale «Mandriglia». Da lì prosegue fino a raggiungere il «Vecchio derivativo Ofantino». Devia poi verso destra lungo il limite dell'agro comunale di Trinitapoli sino al fiume Ofanto.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canne della battaglia» IV N.E.

Il confine prosegue poi lungo il fiume Ofanto limite di confine dell'agro comunale di Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «S. Ferdinando di Puglia» IV N.O.

Prosegue ancora lungo il fiume Ofanto limite dell'agro comunale di S. Ferdinando di Puglia.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canosa di Puglia» IV S.O.

Il confine s'estende lungo il fiume Ofanto e raggiunge il «Ponte Romano» situato sulla SS. n. 98 Cerignola-Canosa.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Cerignola» I N.E.

Il territorio di Cerignola descritto all'interno della carta I.G.M. n. 175 «Cerignola» I N.E. risulta essere compreso entro i confini precedentemente delimitati.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedoclimatici.

Il sistema di potatura annuale, le forme di allevamento e sesti d'impianto sono quelli tradizionali della zona, con un numero massimo di piante/Ha 420, anche consociate.

La raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta, per le olive verdi va eseguita dal 1º ottobre al 20 novembre, nel momento in cui la pellicola inizia a virare dal verde foglia al verde paglierino con lenticelle ben pronunciate, per le olive nere deve aver luogo dal 25 ottobre al 10 dicembre, quando le olive sono invaiate o mature con colorazione rosso-vinoso.

Per evitare il contatto delle olive con il terreno devono essere usati dei teli.

L'irrigazione deve terminare 10/15 giorni prima della raccolta per non danneggiare le drupe (ammaccature) che risultano troppo turgide e delicate.

Il trasporto deve essere fatto in modo idoneo per evitare danni al frutto. A tal fine devono essere impiegate idonee cassette di plastica.

La produzione massima consentita d'olive per ettaro ammessa a tutela non deve superare i 110 q.li/Ha in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

Le olive verdi «Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un processo di trasformazione Sistema Sivigliano che viene di seguito descritto:

le olive dopo la calibratura sono trattate con soluzione di liscivia alcalina (idrossido di sodio), le concentrazioni variano dai 2 ai 4º Baumè, secondo la maturazione delle olive della temperatura, della qualità dell'acqua. Il trattamento si fa in recipienti di capacità variabile badando che la soluzione copra totalmente i frutti ed interrotto quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della polpa. Questa fase di lavorazione dura da un minimo di otto ore ad un massimo di dodici ore. Le olive devono essere costantemente coperte di acqua per evitare ossidazioni.

Dopo il trattamento con la liscivia alcalina vengono fatti dei lavaggi con acqua per eliminare la soluzione sodica. Segue la fermentazione 30-60 giorni in recipienti adeguati nei quali le olive devono essere sempre coperte con salamoia che inizialmente deve avere una concentrazione iniziale del 9-10% che scende rapidamente intorno al 5% per l'alto contenuto d'acqua scambiabile dell'oliva. È necessario successivamente l'aggiunta di sale macinato in modo da stabilizzarla tra l'8 ed il 10%. Dopo la fermentazione le olive vengono confezionate in contenitori di vetro o di latta con una salamoia al 3% circa e con pH=4,6 circa; segue la pastorizzazione o la sterilizzazione.

Le olive nere «Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un processo di trasformazione Sistema Californiano che viene di seguito descritto:

le olive sono calibrate e messe in contenitori con salamoia salma concentrata dal 2,5 al 10% in ragione inversa della grossezza e al riparo dell' aria nell'attesa d'essere lavorate. Successivamente è sostituita la salamoia con una prima soluzione di liscivia (idrossido di sodio) al 2% circa, per essere poi direttamente arieggiate o immettendo aria compressa nell'acqua.

Ripetuti trattamenti con liscivie diluite seguiti ciascuno da aereazione, facilitano la penetrazione fino al nocciolo; se è necessario le olive sono trattate con soluzione di gluconato di ferro o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg d'olive per l'annerimento completo del frutto. Successivamente le olive sono lavate, sottoposte a vapore e confezionate in contenitori di vetro o di latta con una salamoia al 3% circa e con pH=4,6 circa. Segue la pastorizzazione o la sterilizzazione.

Art. 5.

Gli oliveti e le ditte di trasformazione idonee alla produzione della D.O.P. «Bella della Daunia» sono iscritti in un apposito elenco, attivato, aggiornato e conservato dalla Camera di commercio di Foggia.

L'iscrizione nell'elenco dei trasformatori avverrà previa dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per trasformare le olive da mensa.

Art. 6.

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva verde da mensa D.O.P. «Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:

la tonalità di colore deve essere verde paglierino uniforme con lenticelle marcate;

forma allungata, somigliante ad una susina, con base ristretta ed apice acuto e sottile;

delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, quasi croccante, sottigliezza della pellicola;

peso medio della drupa di 11 gr;

resa in polpa > 80%;

contenuto in grasso < 15%;

tenore in zuccheri riduttori > 2,8%.

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva nera da mensa D.O.P. «Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:

colore deve essere nero intenso in tutto lo spessore della polpa;

forma allungata, somigliante ad una susina, con base ristretta ed apice acuto e sottile;

delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, sottigliezza della pellicola;

peso medio della drupa di 11 gr;

resa in polpa > 80%;

contenuto in grasso < 18%;

tenore in zuccheri riduttori > 2,4%.

Art. 7.

L'immissione al consumo della D.O.P. «Bella della Daunia» deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori di vetro, con peso da un minimo di 314 g ad un massimo di 5000 g, sono ammesse confezioni in termoplastica da 100 g in su, in latte verniciate interiormente almeno i due

coperchi da 1,5 a 20 kg, contenitori in plastica da 20 a 150 kg (per il trasporto delle olive dai trasformatori ai confezionatori) che non alterino e non trasmettano alle olive odori o sostanze nocive. Le confezioni in vetro o in latte devono essere sottoposte a pastorizzazione o sterilizzazione.

Tutti i contenitori devono essere provvisti di etichettatura corrispondente ai requisiti stabiliti dalle varie disposizioni di legge; sull'etichetta saranno riportate a caratteri di stampa chiari e leggibili delle medesime dimensioni le seguenti indicazioni:

«Bella della Daunia» e «Denominazione di origine protetta» (o la sua sigla D.O.P.);

il nome; la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

peso netto sgocciolato contenuto nella confezione espresso in conformità alle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione di origine protetta

Il simbolo grafico è composto da una figura femminile che si ispira alla tradizione iconografica vascolare presente anticamente in Daunia ed è resa «in negativo», si tratta di una danzatrice che nella mano sinistra stringe un ramo di ulivo sollevato dalla figura. Attorno alla figura si inserisce il titolo «Bella della Daunia» con caratteri classici «graziati» (in maiuscolo). Nella cornice esterna di colore oro pantone 872 si inserisce superiormente la dicitura «Oliva da mensa D.O.P.», inferiormente viene riportato il nome della cultivar: Varietà «Bella di Cerignola».

Nelle riproduzioni la figura è nera con tratti bianchi su sfondo bianco. Essa è inserita in una doppia circonferenza profilata di colore oro pantone 872. La prima circonferenza mostra come sfondo il colore bianco, la seconda a fondo colore oro pantone 872. Entrambe le scritture sono in nero. Il simbolo grafico sarà riprodotto su di un bollino autoadesivo di tre dimensioni con diametro: cm 2, cm 3, cm 5.

REGOLAMENTO (CEE) N.2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP (X) IGP ( )
NUMERO NAZIONALE DEL FASCICOLO: 2/99

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex divisione sesta.

indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, tel. 003964819968 Fax: 0039642013126.

2. Associazione richiedente:

2.1) nome: A.PROL. (Associazione produttori olivicoli);

2.2) indirizzo: via di S. Giuliano, 4 - Villaggio Artigiani - 71100 Foggia;

2.3) composizione: produttore/trasformatore (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: olive verdi e nere da tavola in salamoia - classe 1.6.

4. Descrizione del disciplinare:

(riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2).

4.1) nome: «La Bella della Daunia»;

4.2) descrizione: la sua denominazione dipende certamente dalla forma caratteristica delle drupe, molto somiglianti alle susine. Cultivar parzialmente autocompatibile, buoni impollinatori le cv. Sant'Agostino, Biancolilla, Termite di Bitetto e Mele. Allegagione dell'ordine dello 0,20 - 0,40%. I frutti di questa varietà sono molto noti per la loro grossezza, bellezza, voluminosità e consistenza della polpa, resistenza alle manipolazioni e alla conservazione; principalmente sono destinate alla lavorazione in verde, in quest'ultimo periodo data la forte richiesta dei consumatori viene attuata la lavorazione delle olive invaiate e nere.

Le caratteristiche merceologiche dipendono molto dall'epoca di raccolta del prodotto, che deve essere eseguita quando il colore dell'epicarpo comincia a diventare verde-giallognolo paglierino e ciò si verifica normalmente dopo il 1° ottobre; in quel momento si soddisfano le esigenze del produttore, dell'industria di trasformazione e del consumatore. In tale periodo il numero medio dei frutti per kg è di 80-90 olive; il peso medio della drupa è di oltre 11 g con un max di 18 g Resa in polpa dell'85% circa.

Olive verdi: contenuto in grasso inferiore al 15%, zuccheri riduttori maggiori del 2,8%; olive nere: contenuto in grasso minore del 18%, zuccheri riduttori maggiori del 2,4%. Secondo recenti indagini «La Bella della Daunia» proviene dalla varietà originaria «Oliva di Cerignola» cv. policlonale che presenta un'ampia variabilità dei propri caratteri distintivi, determinati dalla ricchezza della matrice genetica, dai fattori pedo-climatici, dai portinnesti e dalla evoluzione della tecnica colturale. Da questa varietà diffusa nella Daunia (attualmente Tavoliere di Capitanata) in seguito ad una mutazione genetica naturale e attraverso una costante e accurata selezione clonale iniziata dagli stessi coltivatori e dai vivaisti locali, si è ottenuto un clone migliorativo con affinità genetica simile alla cv. originaria, con caratteristiche merceologiche superiori. Detta nuova cultivar è stata chiamata, «Bella di Cerignola» iscritta nello schedario olivicolo italiano al n. 15;

4.3) zona geografica: i comuni di Cerignola, Ortanova, S. Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli (Foggia), fanno parte del grande Tavoliere della Puglia che è formato da una parte centrale, che ne costituisce la massima superficie e di due fasce a nord e a sud di notevole estensione e di diversa configurazione. Nella porzione centrale verso la zona costiera trovansi i comuni innanzi elencati. Questa zona è caratterizzata dall'avere una lieve pendenza verso il mare che è presente al limite orientale del territorio. L'altezza media è di circa 100-150 metri s.l.m., pertanto il tavoliere della Puglia deve considerarsi come una delle pianure litoranee italiane. La pendenza è del 7 - 8‰. La falda freatica si trova a livelli variabili a seconda delle zone, a m 25-50. Le falde artesiane sono anch'esse presenti a varie profondità a seconda della zona, ma già a 60-70 m sono buone dal punto di vista delle portate.

Superficie territoriale: Cerignola Ha 58.965, Ortanova Ha 14.393, San Ferdinando di Puglia Ha 4.181, Stornara Ha 3.364, Stornarella Ha 3.388, Trinitapoli Ha 14.755. Totale Ha 99.046. Le superfici delimitate dalla D.O.P. «La Bella della Daunia» presentano una riduzione del 30% circa essendo state eliminare le zone che per le loro caratteristiche pedo-climatiche non risultano idonee alla coltivazione delle olive da mensa; attualmente sono coltivati circa 850 Ha. Di recente con gli aiuti dell'Unione europea sono stati impiantati 180 Ha;

4.4) prova dell'origine: la coltivazione della cv. «Oliva di Cerignola» o «di Spagna» risale ad epoche immemorabili più per soddisfare le esigenze di famiglia che per fini commerciali. Secondo alcuni studiosi fu introdotta intorno al 1400 ed era diffusa variamente nelle zone delimitate dal disciplinare, ad eccezione di quelle ove l'ambiente ha permesso lo sviluppo di colture più ricche. Alcuni autori ritengono che questa cultivar derivi dalle olive «Orchites» dei romani, altri dalla Spagna, comunque è considerata una varietà autoctona.

La produzione e il commercio di questa oliva da tavola hanno sempre rappresentato per Cerignola, uno dei pochi comuni del centro-sud, un'attività di grande rilievo e bisogna dare atto agli operatori di tutti i tempi fino ai nostri giorni, della volontà e della diligenza poste per una crescente affermazione sui mercati di consumo nazionale ed esteri di questa varietà da mensa. Le olive conciate furono inviate fin nelle lontane Americhe, nei caratteristici barili di legno «Vascidd», di capacità variabile dai 50 a 100 kg e ancor più nei cosid-

detti «Cugnett» tipici recipienti di legno di forma troncoconico da 5-10 kg per la fornitura spicciola a carattere quasi casalingo e familiare, che aveva tuttavia il valore di una intensa e convincente propaganda. È stata introdotta anche in California nel 1925 quando alcuni emigranti fecero conoscere le olive conciate. Prodotto tipico della dieta mediterranea utilizzabile come contorno e pietanza, gustato con gli aperitivi, idoneo al consumo immediato. Dal punto di vista medico ricordiamo come la presenza di acidi grassi monoinsaturi, si ritiene possa avere un importante ruolo nel prevenire l'insorgenza di fenomeni aterioslerotici; inoltre la gradevolezza del gusto, l'immediata utilizzazione senza cottura previa, la buona durata nella conservazione, fanno dell'oliva da tavola descritta un elemento particolarmente adatto a molte preparazioni rapide e digeribili che vanno dagli snack ed aperitivi, all'arricchimento di pietanze e condimenti crudi e cotti, ai contorni per carni e formaggi. Le metodiche di conservazione attuate permettono di unire alle caratteristiche organolettiche dell'alimento tradizionale le garanzie igieniche e alimentari delle moderne tecnologie.

Tra le cultivar di olive da mensa diffuse in Italia un posto preminente e di merito spetta alla cv. «Bella di Cerignola» anticamente conosciuta con il nome di «Oliva di Spagna» «Oliva di Cerignola» «Grossa di Spagna». Si è molto discusso se prima del 1400 circa questa varietà fosse stata introdotta dalla Spagna nel periodo aragonese, comunque non è stata mai presente tra le cv. indigene delle penisola iberica e pertanto può considerarsi una varietà autoctona. Nel 1930 è stata ritenuta da una commissione tecnica preposta per la individuazione delle migliori cv. da mensa italiane, tra le più pregevoli adatte alla produzione di olive verdi. Nella Daunia questa varietà da tavola, insieme a quelle da olio sono state sempre considerate fonti importanti di ricchezza e di sopravvivenza dei nostri avi, che ebbero sempre fede per queste piante e per le magnifiche caratteristiche di docilità di umiltà, di longevità, le diffusero ovunque possibile riservando alla varietà da mensa i terreni migliori, al contrario delle varietà da olio che furono coltivate nei terreni poco adatti, spesso difficili e pietrosi, offrendo lavoro, alimento e tutelando l'ambiente. Questo enorme patrimonio olivicolo che si è ampliato sempre di più evidenzia l'importanza economica e sociale che riveste in Capitanata. L'affermazione della coltivazione da «La Bella della Daunia», potrebbe migliorare lo sviluppo olivicolo da tavola che è uno dei cardini delle economie dei comuni delimitati dal disciplinare D.O.P. svolgendo un'importante funzione sociale, anche per l'elevato carico di giornate lavorative necessarie per la coltivazione, trasformazione e confezionamento della produzione.

A tutto ciò si aggiunga la funzione paesaggistica e di tutela ambientale cui la cultura dell'olivo presiede.

Ma a questo, attraverso un segno apparentemente umile come una componente della tradizione gastronomica locale, si potrebbe aggiungere un richiamo per molti al valore di una cultura mediterranea maturata dalla gente di tutti i comuni delimitati dal D.O.P., che lungi dal trascurare le proprie radici che devono molto alle ricchezze dell'agricoltura, le assume e le reinterpreta in base alle moderne esigenze di scambio e di conoscenza tra realtà diverse.

La «Bella di Cerignola» esprime tutto il valore di una produzione derivante dall'influenza dell'ambiente pedo-climatico, che determina l'areale ideale, che armonizza e completa le caratteristiche tipologiche e qualitative della cultivar da tavola la «Bella di Cerignola», non ripetibili in altre zone, nonché della vocazionalità delle zone interessate; al valore alimentare di questo prodotto si aggiunge la storia, la gastronomia, la bellezza del paesaggio determinato dalla enorme distesa degli alberi d'olivo, le tradizioni, le abitudini, la cultura olivicola della gente di tutti i comuni delimitati dal D.O.P.

Nel quadriennio 1927-30 furono svolti nel territorio di Cerignola, numerosi rilievi su questa varietà da mensa, impropriamente chiamata di «Spagna» o «a Prugna», perché somigliante ad una susina.

Nel 1932 l'agronomo dr. Carlo Fratepietro di Cerignola pubblicò alcune «Osservazioni sull'olivo di Cerignola».

Nel 1937 la Federazione nazionale dei consorzi per olivicoltura per contribuire alla conoscenza delle varietà di olivo per frutto da olio e da tavola coltivate in Italia presentò un volume di alto pregio tecnico che comprendeva tutte le relazioni tecniche delle Commissioni costituite dal Ministero dell'agricoltura e foreste per lo studio delle varietà di olivo da mensa e da olio prodotti in Italia.

Il prof. L. Vivarelli con impareggiabile perizia tecnica elaborò tutta una serie di osservazioni e sperimentazioni sulle varietà da tavola: Oliva di Cerignola (a Prugno), S. Agostino, S. Caterina, Cucco, Peranzana e Limone.

Nel 1926 a Roma, il prof. L. Vivarelli nel Congrès International de Oleviculture: Les olives de table - Istitut International d'Agricolture presentò il suo lavoro: Studio biometrico sull'oliva di Cerignola, olivo a frutto edule noto anche con il nome di «Olivo a Prugno», pubblicato dalla rivista L'Italia agricola nel 1932.

Nel 1963 nel testo: Olive da tavola a cura di E. Baldini ed altri dell'Edagricole si illustra la cultivar da tavola: «Olivo di Cerignola».

A Cerignola, il 12 dicembre 1969 nel seminario di studio sul tema: «Olive da tavola nell'Olivicoltura» si discute ampiamente sulla cultivar la «Bella di Cerignola».

Il prof. Alessandro Morettini nella sua pubblicazione. Olive da tavola nel 1971 (Ramo Editoriale degli Agricoltori - Roma), discute l'Oliva di Cerignola che già è chiamata anche «Bella di Cerignola».

Nel 1976 il prof. Michele Vitagliano, direttore dell'Istituto di industrie agrarie dell'Università di Bari presenta un lavoro su di un nuovo tipo di olive da mensa la «Bella di Cerignola» nera, elaborato da un biennio di sperimentazione. Da tali lavori emerge che trattasi di prodotto veramente pregiato che non ha riscontri sia sul mercato italiano che su quello mondiale.

La rivista Frutticoltura n. 11 del 1984 pubblica una ricerca effettuata nell'ambito del progetto finalizzato del C.N.R. «Miglioramento delle produzioni vegetali per fini alimentari ed industriali mediante interventi genetici».

Sottoprogetto «Olivo per frutti da mensa». Contributo alla conoscenza delle cultivar «Bella di Cerignola».

La Bella di Cerignola rappresenta tuttora una delle migliori varietà per la produzione di olive da mensa. Particolarmente interessante è la costante elevata pezzatura delle drupe e le buone caratteristiche qualitative se raccolte al momento opportuno.

L'indagine ha preso in esame anche le caratteristiche differenziali dei due cloni principali e alcuni aspetti della biologia fiorale che hanno evidenziato un discreto livello di autocompatibilità; Enrico Ferrara, Vito Giorgio, Alfio Reina (Istituto di coltivazione arboree) e Francesco Lamparelli (Istituto di industrie agrarie Università degli studi di Bari).

Nel gennaio 1991 l'Informatore Agrario, nell'articolo: «Le olive da tavola in Italia: quali prospettive» di Vincenzo Marselio, descrive tra le più importanti cultivar da mensa la «Bella di Cerignola».

Il prof. Giuseppe Fontanazza nel suo testo: «Olivicoltura intensiva meccanizzata» edizione 1993 Edagricole, illustra la cultivar da mensa la «Bella di Cerignola».

La cultivar la «Bella di Cerignola» è iscritta nello schedario Oleicolo italiano, olive da tavola;

4.5) metodo di ottenimento: le olive verdi sono lavorate con il sistema Sivigliano, dopo la calibratura le olive sono trattate con soluzione di liscivie alcaline (idrossido di sodio), che deve coprire i frutti per evitare ossidazione; le concentrazioni variano da 2 - 4º Baumè. Il trattamento è interrotto quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della polpa (8 - 12 ore). Dopo vengono fatti lavaggi con acqua per eliminare la soluzione sodica. Segue la fermentazione 30 - 60 giorni in recipienti adeguati con salamoia che inizialmente deve avere una concentrazione del 9 - 10% che scende rapidamente intorno al 5% circa per l'alto contenuto d'acqua scambiabile dell'oliva. Successivamente è necessario l'aggiunta di sale macinato per stabilizzarla tra l'8 ed il 10%. Dopo la fermentazione le olive vengono confezionate in contenitori di vetro o di latta con salamoia al 3% circa e con pH 4,6 circa; segue la pastorizzazione o la sterilizzazione.

Olive invaiate e nere sono lavorate con il sistema californiano: dopo la calibratura le drupe sono trattate con una prima soluzione di liscivia (idrossido di sodio) al 2% circa per essere poi direttamente arieggiate o immettendo aria compressa nell'acqua. Ripetuti trattamenti con liscivie diluite seguiti ciascuno da aerazione, facilitano la penetrazione della liscivia fino al nocciolo abbassando il pH fino a quasi neutralizzarlo. Se necessario le olive sono trattate con soluzione di gluconato di ferro o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg di olive per il completo annerimento del frutto. Successivamente le

olive sono lavate sottoposte a vapore e confezionate in contenitori di vetro o di latta con una salamoia al 3% circa e con pH = 4,6 circa. Segue la pastorizzazione o la sterilizzazione;

4.6) legame: i territori dei comuni di Cerignola, Orta Nova, S. Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli (Foggia), sono uniti da comparabili caratteristiche pedologiche, climatiche e idrogeologiche, tali da configurare un'area produttiva omogenea. Il clima è tipicamente mediterraneo freddo umido in autunno - inverno, caldo arido in estate. Le zone delimitate dal disciplinare sono tra quelle a minore piovosità in Puglia, nel decennio 1985 - 1994 si sono registrati le seguenti precipitazioni: min mm 395, media mm 446,5, max mm 505. Esse sono concentrate principalmente nel periodo autunno - inverno, mentre sono scarse in primavera ed estate.

Umidità dell'aria: presenta un'oscillazione tra i minimi diurni (20 - 30%) e di massimi notturni (80 - 95%) indipendentemente dalla stagione.

Luce: insolazione media di 5 ore e 47 minuti, numero medio di ore di sole: aprile 175, maggio ore 233, giugno ore 263, luglio ore 399, agosto ore 203, settembre ore 238.

Temperatura: l'esigenze termiche della cv. «Bella di Cerignola» sono normalmente soddisfatte; temperature minime +3, -4° C circa nell'inverno; temperatura massima 38-40° C in estate.

Periodo medio soggetto a gelate 118 giorni; in aprile possono aversi delle brinate primaverili che danneggiano la fioritura. L'escursioni diurne possono raggiungere 18° C.

Vento: queste zone sono battute da venti con alto grado di frequenza e sovente la velocità supera i 90 km/ora; i venti più esiziali per la violenza sono : la tramontana (N) e la bora (N-NE) d'inverno, il maestrale (NO) e il favonio (S-SO). Lo scirocco o vento del Sud, che nel versante del tirreno arriva umido ed apporta pioggia, nell'attraversare la catena appenninica si spoglia dell'umidità e scende come vento caldo e asciutto nel versante adriatico e ionico. I terreni hanno profondità variabile, la compattezza variabilissima, prevalgono i terreni di medio impasto. La permeabilità in genere è buona, i ristagni di acqua invernali sono dovuti alla presenza a piccole profondità di croste, cappellaccio, ricchi di calcare e argilla sabbiosa. La reazione è quasi sempre sub-alcalina o neutra. Questi terreni possono raggiungere un grado buono di produttività e con razionali lavorazioni offrono una struttura fisica favorevole;

4.7) struttura di controllo:

nome: Agro Qualità - Società a r.l.

indirizzo: piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma.

4.8) Etichettatura: tutti i contenitori devono essere provvisti di etichettatura corrispondente ai requisiti stabiliti dalle varie disposizioni di legge; sull'etichetta saranno riportate a caratteri di stampa chiari e leggibili delle medesime dimensioni le seguenti indicazioni: «La Bella della Daunia» e «Denominazione di origine protetta» (o la sua sigla D.O.P.); il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice; peso netto sgocciolato contenuto nella confezione espresso in conformità alle norme vigenti. Dovrà figurare, inoltre il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione di origine protetta. Il simbolo grafico è composto da una figura femminile che si ispira ad una tradizione iconografica vascolare presente anticamente in Daunia ed è resa in «negativo», si tratta di una danzatrice che nella mano sinistra stringe un ramo di ulivo sollevato dalla figura. Attorno alla figura si inserisce il titolo «La Bella della Daunia» con caratteri classici «graziati» (in maiuscolo). Nella cornice esterna di colore oro pantone 872 si inserisce superiormente la dicitura «Oliva da mensa D.O.P.», inferiormente viene riportato il nome della cultivar: varietà «Bella di Cerignola». Il simbolo grafico sarà riprodotto su di un bollino autoadesivo di tre dimensioni con diametro: cm 2, cm 3, cm 5;

4.9) condizioni nazionali:

N. CE: IT/00085/99.0303

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 1° giugno 1999

00A13325

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2000.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROALIMENTARI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 del consiglio del 7 settembre 2000 relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «castagna del Monte Amiata», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti approvati in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes* sul territorio italiano;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», registrata in sede comunitaria con registro (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000.

I produttori che intendono porre in commercio «castagna del Monte Amiata» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «indicazione geografica protetta» in conformità all'art. 8 del registro (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATI

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA «CASTAGNA DEL MONTE AMIATA»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna del Monte Amiata» è riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varietà descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta designa le castagne prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, e riferibili alle varietà correntemente conosciute come: marrone, bastarda rossa, cecio.

Art. 3.

La zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata», di cui al presente disciplinare, comprende l'intera circoscrizione comunale dei comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano in provincia di Grosseto e parte del territorio dei comuni di Cinigiano e Roccalbegna in provincia di Grosseto e dei comuni di Castiglione D'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena:

la descrizione del confine è effettuata dall'estremo nord fino a raggiungere l'estremo ovest.

Il territorio della zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» viene così delimitato:

iniziando sulla tavoletta della nuova serie al 25.000 dell'Istituto geografico militare italiano del foglio n. 320, sez. IV «Montenero», in senso orario partendo dalla confluenza del torrente Ribusieri nel fiume Orcia, si segue il fiume Orcia risalendolo (si entra nel foglio n. 320, sez. I «Seggiano») fino alla confluenza del fosso Ansitonia (siamo sul confine, in ordine di successione, tra i comuni di Montalcino e di Castiglione D'Orcia in Provincia di Siena, e il comune di Casteldelpiano in provincia di Grosseto), si segue, risalendolo, il fosso fino al ponte con la strada statale 323 in località Osteria Ansitonia (da qui si entra in territorio del comune di Castiglione D'Orcia). Si segue la strada statale per circa 370 metri e, deviando al bivio, si segue la strada provinciale che porta a Castiglione D'Orcia passando per la frazione di «PoggioRosa». Al bivio successivo si prende la strada provinciale che porta a Campiglia D'Orcia, che si segue in direzione Campiglia D'Orcia passando per la località Campo le Capanne. Si devia sulla strada interpoderale che porta al podere Spicchio e successivamente si segue il Fosso dei Grottoni fino alla località Le Rogheta dove si prende con direzione Est la strada per Campotondo (si entra nel foglio vecchia serie n. 129 IV-NE «Campiglia D'Orcia») e successivamente per Bacci. Si seguono le carrarecce che passano per «Poderuccio» e «Mecarelli» fino ad incontrare il fosso «Fossatone» che si risale fino ad incontrare la carrareccia per «Poderino»; si segue questa strada, attraversando tale località, fino al villaggio «Callie» e si continua per «Bagni San Filippo» fino alla strada provinciale dell'Amiata, che si risale, in direzione Abbadia S.S. (si entra nel territorio di questo comune), fino al torrente «Pagliola», subito dopo il «Pod. Zaccaria». Quindi si discende tale torrente per un buon tratto fino ad incontrare, sulla destra, la carrareccia per il «Pod. Pietre Grosse» e si risale quest'ultima fino alla strada provinciale dei «Combattenti». Si segue detta strada fino all'innesto con la strada comunale di «Santo Spirito» seguendola fino all'omonimo «Pod. Di Santo Spirito». Qui si scende verso il fosso del «Minestrone», lo si segue per una breve distanza e si devia (entrando nel comune di Piancastagnaio) per il «Pod. Quercìole»: seguendo le varie strade comunali, si risale verso Piancastagnaio attraversando le località «Bellavista», «Il Fatino», «Pod. Colle», «Casa Frà dei Santi». Continuando verso il «Pod. Ceppeta» si raggiunge, in località «Casa di Paolo», il torrente «Senna», che si risale verso la frazione «Saragiolo» per proseguire verso Castell'Azzara sempre su strada provinciale, passando sotto il Poggio La Roccaccia e fino al quadrivio delle strade per Selva, Selvena e Castell'Azzara (poco prima nel passaggio sotto P.ggio Paiccione si è entrati in territorio comunale di Castell'Azzara provincia di Grosseto e nel foglio n. 332 sez. I «Semproniano», che si segue passando per la miniera del Siele ed innestandosi sulla provinciale per Castell'Azzara nelle vicinanze della località «Rigo». Si prosegue sulla provinciale aggirando Castell'Azzara ad Ovest e innestandosi sulla vicinale per Selvena che si lascia dopo il P.ggio Concianese prendendo un'altra vicinale che attraversando la località «Le Valli» si innesta sulla vicinale per Selvena passando nelle vicinanze del «poggio Pelato». Si prosegue passando per «La Casina» e «C. Cappelletti» e incrociando la strada che da Selvena porta all'ex miniera Morona si prosegue fino ad incontrare il fosso Carminata. Qui si scende nel ramo destro del fosso Carminata seguendolo fino alla confluenza con il fiume Firra. Si risale il fiume Fiora fino alla confluenza del «Fesso del Bove» che si risale fino ad incontrare la strada provinciale Petricci/Triana che si segue in direzione Triana (si entra in territorio comunale di Roccalbegna). In questa frazione si entra nella strada statale n. 323 che si segue passando per Roccalbegna (poco oltre il capoluogo comunale si entra nel foglio n. 332 Sez. IV «Cana»), Santa Caterina, Pod.e Cancellone, fino a Case Belardi. Qui si segue la strada comunale che porta verso i poderi di Castellina fino al ponte sul fosso Colombo. Si scende il fosso Colombo che confluisce nel fosso Il Rigo, il quale a sua volta confluisce nel torrente Trasubbino. Si scende il torrente per un centinaio di metri, e sul versante opposto si prende la strada interpoderale. che porta al pod.e Pescinone e al pod.e Caprarecce, e proseguendo fino al torrente Trasubbie. Si risale il t. Trasubbie (entrando nel foglio n. 320 sez. III «Cinigiano») fino poco oltre il podere la Dogana all'incrocio con la strada interpoderale che porta alla strada comunale Stribugliano/poggio Miliotto si seguono in successione queste due strade e si prosegue sull'interpoderale per il pod.e Castagnolo. Da qui con una carrareccia si scende nel fosso delle Melacciole ramo di sinistra che si segue fino alla confluenza con il torrente Melacce. Si risale il Melacce fino alla confluenza con il torrente Rancida. Si risale quest'ultimo e, successivamente, si risale il fosso del Diavolo fino al ponte sulla strada provinciale per Stribugliano. Qui si segue tale strada in direzione di Castiglioncello Bandini (si entra in territorio comunale di Cinigiano) e si prosegue fino al bivio con la provinciale Cinigianese n. 7 seguendo quest'ultima verso Monticello Amiata e fino al ponte sul fosso del Termine. Si segue il corso d'acqua che più a nord si unisce con il torrente Ribusieri (poco oltre questa confluenza si entra nel foglio n. 320 sez. IV «Montenero»). Si segue il Ribusieri fino alla sua confluenza nel fiume Orcia che è il punto di partenza di questa perimetrazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della «Castagna del Monte Amiata» devono essere quelle tradizionali della zona.

Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagne da frutto site nella zona fitoclimatica del «Castanetum» del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m.s.l.m., coltivate esclusivamente in terreni derivati dal disfacimento di rocce vulcaniche di trachite, atti così a conferire al prodotto in questione la sua caratterizzazione organolettica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti. La densità di piante ad ettaro sarà compresa tra un minimo di 60 ed un massimo di 150 piante.

È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.

La raccolta potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrità del prodotto.

La pezzatura minima ammessa per ognuna delle tre varietà descritte è pari a ottanta acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Per le annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole è ammessa una tolleranza del 10 %.

La produzione con l'indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», non potrà superare la produzione massima di kg 12 per pianta e di kg 1800 per ettaro.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato all'art. 3.

La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e secondo la corretta tecnica locale. È ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni di idoneità di cui all'articolo precedente è accertata in particolare mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto di cui all'art. 4, in apposito albo tenuto ed aggiornato dalla regione Toscana o da un organismo privato che risponda ai requisiti della norma EN 45011, o da altro soggetto da questi delegato.

L'iscrizione delle fustaie all'albo dovrà specificare la ditta proprietaria del castagneto, la superficie della fustaia con i rispettivi dati catastali, ed il numero di piante esistenti per ogni singola varietà, e dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno a decorrere dal quale il produttore intende contrassegnare il prodotto con l'indicazione geografica protetta; entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche all'iscrizione stessa.

La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno. In caso di andamento stagionale avverso

o fuori norma, l'organismo che gestisce l'albo può protrarre la raccolta fino ad un massimo di altri quindici giorni, ed in tal caso rende pubblica la proroga del termine di raccolta con la pubblicazione sui quotidiani locali e l'affissione agli albi comunali dei comuni nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'indicazione geografica protetta.

Entro dieci giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata all'organismo che gestisce l'albo, la denuncia di produzione relativa all'annata in corso. La denuncia di produzione da parte di un produttore può essere fatta in più volte, e chi gestisce l'albo rilascerà, di volta in volta, attestazione del prodotto denunciato.

Art. 6.

Per l'immissione al consumo gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro le partite di varietà diverse e devono essere commercializzate in contenitori per alimenti a retina, con maglie non superiori a quattro millimetri di lato di un quadrato. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 4.

I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

dimensioni: grandi;

forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato;

colore: rossastro con striature più scure;

ilo: colore nocciola e a contorni regolari;

episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;

seme: colore crema chiaro;

sapore: delicato e dolce.

I prodotti trasformati possono menzionare in etichetta che il prodotto stesso è ottenuto dalla «Castagna del Monte Amiata», purché il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte dell'organismo di cui all'art. 8 e rispetti le prescrizioni impartite da detto organismo relativamente alla conservazione del prodotto fresco.

Art. 7.

La «Castagna del Monte Amiata» con indicazione geografica protetta deve essere confezionata nei contenitori di cui al precedente articolo nei pesi definiti e con quantità nominali conformi al bollo di garanzia di: 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 30000 grammi. Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo, oltre al bollo di garanzia dell'organismo di controllo, è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

a) «Castagna del Monte Amiata», seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «indicazione geografica protetta», conformemente al logo descritto nell'allegato *A* e facente parte integrante del presente disciplinare;

b) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna del Monte Amiata», è obbligatorio inserire nella etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (marrone, bastarda rossa, cecio);

c) nome cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

d) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.

È fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva.

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Art. 8.

La vigilanza sull'indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» è svolta dal Ministero per le politiche agricole, il quale potrà avvalersi di un unico consorzio volontario fra i produttori della «Castagna del Monte Amiata».

Il controllo sulle disposizioni contenute nel presente disciplinare è svolto da una autorità pubblica designata o da un organismo privato autorizzato dal Ministero per le politiche agricole ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 della legge n. 128/1998.

Allegato "A"

Logo della "Castagna del Monte Amiata"

Dimensioni max
cm8,0 x 8,5

Dimensione ridotta a 1/2

Dimensione
ridotta a 1/3

Dimensione
ridotta a 1/4

Il logo della «Castagna del Monte Amiata» è composto dal disegno di due castagne di colore marrone chiaro che va sfumando all'interno, con contorni molto marcati e di colore marrone scuro. L'ilo delle castagne è colore giallo chiaro. Sullo sfondo immediatamente dietro le due castagne sono rappresentate due foglie stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante verso il bianco. Anche il contorno delle foglie è colore marrone scuro come le castagne. Il complesso castagne - foglie proietta alla base un'ombra di colore marrone scuro.

Subito sotto il sopradescritto disegno vi è la scritta in corsivo minuscolo con andamento ricurvo e di colore marrone scuro «castagna» seguita immediatamente sotto con caratteri stampatello, andamento rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla scritta «del Monte Amiata» e, ancora sotto in caratteri stampatello tutto maiuscolo, colore marrone più chiaro, con dimensioni ridotte del sessanta per cento e su tre righe, la scritta «indicazione geografica protetta».

Le dimensioni massime del logo sopradescritto da usarsi sulle etichette, dovranno essere di cm 7,5 per l'altezza e cm 7 per la larghezza. Le dimensioni minime potranno essere ridotte fino ad un quarto di quelle massime.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART.5
DOP ( ) IPG (X)

NUMERO NAZIONALE DEL FASCICOLO: 1/99

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex div. VI;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, tel.: 003964819968 - fax: 0039642013126

2. Associazione richiedente:

2.1) nome: Consorzio forestale dell'Amiata;

2.2) indirizzo: località Colonia n. 19 - 58031 Arcidosso (Grosseto);

2.3) composizione: produttore/trasformatore (X) altro ( ) - il Consorzio, formato dai comuni della zona e dai proprietari forestali, agisce come soggetto promotore dietro delega rilasciata singolarmente da settandue produttori.

3. Tipo di prodotto: castagna classe 1.6 ortofrutticoli e cerali allo stato naturale o trasformato.

4. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2):

4.1) nome: «Castagna del Monte Amiata»;

4.2) descrizione: l'indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» designa le castagne prodotte nella zona indicata al punto successivo e riferibili alle varietà correntemente conosciute come: marrone, bastarda rossa, cecio.

I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: la pezzatura minima ammessa è pari a ottanta acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Per le annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole è ammessa una tolleranza del 10% ;

dimensioni acheni: grandi;

forma acheni: obovata od ovale con apice poco pronunciato;

colore acheni: rossastro con striature più scure;

ilo: colore nocciola e a contorni regolari;

episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;

seme: colore crema chiaro;

sapore: delicato e dolce;

4.3) zona geografica: la zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» comprende l'intera circoscrizione comunale dei comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano in provincia di Grosseto e parte del territorio dei comuni di Cinigiano e Roccalbegna in provincia di Grosseto e dei comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena;

4.4) prova dell'origine: la sussistenza dell'origine del prodotto è accertata in particolare mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto in un apposito albo tenuto ed aggiornato dalla regione Toscana o da un organismo privato che risponda ai requisiti della norma EN 45011, o da altro soggetto da questi delegato.

La raccolta del frutto deve avvenire tra il 15 settembre e il 15 novembre di ogni anno. In caso di andamento stagionale avverso o fuori norma, l'organismo che gestisce l'albo può protrarre la raccolta fino ad un massimo di altri quindici giorni, ed in tal caso rende pubblica la deroga del termine di raccolta con la pubblicazione sui quotidiani locali e l'affissione agli albi comunali dei comuni nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'indicazione geografica protetta.

Entro dieci giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata la denuncia di produzione relativa all'annata in corso all'organismo che gestisce l'albo. Tale organismo rilascerà, di volta in volta, attestazione del prodotto denunciato;

4.5) metodo di ottenimento: le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della «Castagna del Monte Amiata» devono essere site nella zona fitoclimatica del «Castaneum» del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m.s.l.m..

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti. La densità di piante ad ettaro sarà compresa tra un minimo di 60 ed un massimo di 150 piante.

È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.

La raccolta potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrità del prodotto.

La produzione con l'indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», non potrà superare la produzione massima di Kg 12 per pianta e di Kg 1800 per ettaro.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato all'art 3.

La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e secondo la corretta tecnica locale. È ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

I prodotti trasformati possono menzionare in etichetta che il prodotto stesso è ottenuto dalla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», purché il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte del soggetto incaricato dei controlli e rispetti le prescrizioni impartite da detto organismo per l'identificabilità delle partite del prodotto;

4.6) legame: la coltura del castagno da frutto nell'area amiatina ha da sempre avuto diffusione grazie alle condizioni pedologiche e climatiche particolarmente favorevoli. L'area interessata comprende otto comuni della provincia di Grosseto e tre della provincia di Siena. La maggior concentrazione degli impianti di castagneto da frutto, per una superficie totale di 2078 ettari, la si riscontra in ogni caso nelle zone ovest-sud-ovest del cono vulcanico dell'Amiata e particolarmente nei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Castiglione d'Orcia.

Fin dal XIV secolo all'interno degli statuti delle comunità del l'Amiata si registrano precise norme per la salvaguardia e lo sfruttamento della risorsa «castagno», in merito sia alla raccolta dei frutti sia alla raccolta del legname da opera o a scopo energetico. Tali statuti proibivano il danneggiamento ed il taglio delle piante verdi e delle piante secche, a meno di una specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità del luogo e prevedevano sanzioni pecuniarie molto onerose per quel tempo.

Inoltre si prevedeva un preciso calendario per la raccolta delle castagne, precisando il periodo di stretta competenza del proprietario e il periodo nel quale la raccolta era libera. Quest'ultimo periodo poteva giungere fino al carnevale dell'anno successivo per consentire a tutti, anche ai più poveri, di poter trovare un minimo di sostentamento. Anche in questo caso erano previste sanzioni pecuniarie per i trasgressori.

Tali norme trovano la loro giustificazione nel fatto che la castagna è stata per molto tempo la principale se non l'unica fonte di cibo per le popolazioni montane in alcuni periodi dell'anno.

Tale esigenza ha fatto sì che nella zona si sia consolidata nel tempo una profonda tradizione legata alla castagna. Infatti si è affermata la pratica della selezione di varietà locali di castagno adattate al clima ed interessanti dal punto di vista della redditività della produzione, si sono altresì diffuse le tecniche per la conservazione del prodotto e per la sua elaborazione gastronomica.

Inoltre per la sua posizione geografica l'area amiatina gode di una particolare condizione che consente una produzione di qualità in anticipo sulle produzioni delle zone più settentrionali della regione;

4.7) struttura di controllo: l'attività di controllo di cui all'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92 sarà svolta da:

nome: Istituto mediterraneo di certificazione - cert. SIN-CERT;

indirizzo: sede Toscana - Viale Regina Elena n. 85 - 52042 Camucia di Cortona (Arezzo);

4.8) Etichettatura: il sigillo, oltre al bollo di garanzia dell'organismo di controllo, è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

a) «Castagna del Monte Amiata», seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «indicazione geografica protetta» (I.G.P.), conformemente al logo allegato e facente parte integrante del presente disciplinare;

b) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna del Monte Amiata», è obbligatorio inserire nella etichettatura il nome della varietà della castagne contenute nella confezione (marrone, bastarda rossa, cecio);

c) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o un terzo);

d) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.

L'etichetta deve altresì contenere il logo europeo della indicazione geografica protetta così come definito dal regolamento CE n. 1726/98;

4.9) condizioni nazionali.

00A13466

DECRETO 13 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ancona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 12 luglio 2000 nella provincia di Ancona.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona: grandinate del 12 luglio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Cerreto d'Esi, Fabriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13486

DECRETO 13 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, del n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 112;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 12 luglio 2000 nella provincia di Perugia;

grandinate 20 luglio 2000 nella provincia di Terni;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: grandinate del 12 luglio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Castiglione del lago, Marsciano, Panicale, Piegaro;

Terni: grandinate del 20 luglio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Montegabbione, Monteleone d'Orvieto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13484

DECRETO 13 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Trieste ed Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 112;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 13 giugno 2000 al 15 luglio 2000 nelle province di Trieste ed Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trieste: grandinate del 15 luglio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Duino Aurisina;

Udine: grandinate del 13 giugno 2000, dell'8 luglio 2000, del 10 luglio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Faedis, Fagagna, Martignacco, Moruzzo, Nimis, Rive d'Arcano, San Leonardo, San Vito di Fagagna;

grandinate del 13 giugno 2000, dell'8 luglio 2000, del 10 luglio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Moruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13485

DECRETO 17 ottobre 2000.

Modifica del decreto direttoriale 1º settembre 2000 concernente l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. l493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto il decreto direttoriale 1º settembre 2000 con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a dare V.Q.P.R.D. per la campagna viticola 2000/2001 per la regione Sardegna;

Visto l'ulteriore attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Sardegna, con il quale la stessa ha certificato che per il proprio territorio è intervenuta la necessità di una rettifica del limite del titolo alcolometrico volumico naturale autorizzato per la vendemmia 2000 con il sopracitato decreto;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Le operazioni di arricchimento previste nell'articolo unico del decreto direttoriale 1º settembre 2000, citato in premessa, possono essere effettuate, secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati, nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A13483

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra «Podgora», in Vibo Valentia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000, con il quale il dott. Pepe Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra «Podgora», con sede in Vibo Valentia, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 25 giugno 1997;

Vista la mancata accettazione dell'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. Pepe Giuseppe;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni comunicate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Simonetta Farina residente in Vibo Valentia, alla via Santa Ruba n. 30, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra «Podgora», con sede in Vibo Valentia, al corso Umberto n. 1, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 1997, in sostituzione del dott. Pepe Giuseppe rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13439

DECRETO 25 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.I.Ge.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Grunuovo di SS. Cosma e Damiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999, con il quale la società cooperativa «Co.I.Ge.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Grunuovo di SS. Cosma e Damiano (Latina), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pontecorvo Pierpaolo;

Vista la nota con cui il dott. Pontecorvo Pierpaolo comunicava l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la designazione della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. D'Amico Antonio, residente in Formia (Latina), alla via S. Maria La Noce n. 22, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.I.Ge.R - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Grunuovo di SS. Cosma e Damiano (Latina), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 6 settembre 1999, in sostituzione del dott. Pontecorvo Pierpaolo rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13437

DECRETO 25 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori zootecnici - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castiglione del Lago, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 6 dicembre 1999 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa produttori zootecnici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castiglione del Lago (Perugia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa produttori zootecnici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castiglione del Lago (Perugia), in liquidazione, costituita in data 19 marzo 1981, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Ventura, di Perugia, omologato dal tribunale di Perugia, con decreto del 23 aprile 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Manuela Turchetti nata a Perugia il 21 aprile 1968, con studio in Perugia, via R. D'Andreotto n. 19/G, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A13438

DECRETO 25 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Istituto prisma - Centro di studi, formazione, ricerca e servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione di mancata ispezione, non datata, pervenuta alla scrivente in data 4 giugno 1999, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Latina nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Istituto prisma - Centro di studi, formazione, ricerca e servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Reggio Calabria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Istituto prisma - Centro di studi, formazione, ricerca e servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n. 4, costituita in data 28 giugno 1988, con atto a rogito notaio dott. Fausto Grego di Reggio Calabria, omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto 9 agosto 1988, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il p.a. Laganà Antonia Francesca, residente in Reggio Calabria, alla via Reggio Campi II tronco n. 31, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13303

DECRETO 25 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di pulizie e manutenzioni - Cooperativa servizi pulizie - Piccola media manutenzione impianti industriali - Verde pubblico», in Brindisi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti il verbale ispettivo del 12 novembre 1997 eseguito da un revisore dell'U.N.C.I. e la successiva relazione di mancato accertamento ispettivo, pervenuta in data 30 giugno 2000, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Brindisi, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di pulizie e manutenzioni - Cooperativa di servizi pulizie - Piccola media manutenzione impianti industriali - Verde pubblico», con sede in Brindisi;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'unione nazionale cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di pulizie e manutenzioni - Cooperativa servizi pulizie - Piccola media manutenzione impianti industriali - Verde pubblico», con sede in Brindisi, alla via Tito Livio n. 8, costituita in data 27 dicembre 1982, con atto a rogito notaio comm. dott. Vincenzo Loiacono di Brindisi, omologato dal tribunale di Brindisi con decreto 31 gennaio 1983, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile e il rag. Vitantonio Taddeo, residente in Brindisi al viale della Pace n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13302

DECRETO 5 ottobre 2000.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale - EUREKA al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata, per un impegno di spesa pari a L. 36.124.913.000.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sulla iniziativa EUREKA;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 19 marzo 1999, prot. n. 715, da Ansaldo segnalamento ferroviario S.p.a., prot. n. 716, da Ansaldo trasporti S.p.a., prot. n. 717, da Elsacom S.p.a.; in data 14 aprile 1999, prot. n. 758, da St Microelectronics S.r.l.; in data 10 maggio 1999, prot. n. 788, da St Microelectronics S.r.l.; in data 2 luglio 1999, prot. n. 873, da Conceria Mastrotto S.p.a.; in data 24 settembre 1999, prot. n. 1005, da ACSE S.r.l., prot. n. 1006 da Elsag Banklab S.p.a., prot. n. 1007 da Nomos Sistema S.p.a., prot. n. 1008 da O. Group Technology S.p.a., prot. n. 1009 da Selesta Auditing S.r.l.;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale EUREKA, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 5 luglio 2000, di cui al punto 4 del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO S.P.A. - Tito Scalo (Potenza), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1736 Syferad.

Pratica IMI n. 66622/L.22.

Titolo del progetto: «Sistema di comando, controllo e gestione di ferrovie a basso traffico basato su reti di comunicazioni integrate».

Durata della ricerca: diciotto mesi con inizio dal 19 giugno 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 19 giugno 1999.

Costo ammesso: L. 6.865.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 5.090.100.000;

attività di sviluppo precompetitivo : L. 1.774.900.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 300.000.000, Ea = 165.000.000, Ec = 4.625.100.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 100.000.000, Ea = 165.100.000, Ec = 1.509.800.000.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 4.015.029.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E. - 70% Ea - 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E. - 45% Ea - 40% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, Ansaldo trasporti S.p.a. - Napoli Prat. 66623, Elsacom S.p.a. - Genova Prat. 66621.

ANSALDO TRASPORTI S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1736 Syferad.

Pratica IMI n. 66623/L.22.

Titolo del progetto: «Sistema di comando, controllo e gestione di ferrovie a basso traffico basato su reti di comunicazioni integrate».

Durata della ricerca: diciotto mesi con inizio dal 19 giugno 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 19 giugno 1999.

Costo ammesso: L. 485.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 485.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = , Ea = L. 485.000.000, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E., Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 339.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E., 70% Ea, 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E., 45% Ea, 40 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10%, in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, Ansaldo segnalamento ferroviario S.p.a. - Tito Scalo (Potenza) prat. 66622, Elsacom S.p.a. - Genova Prat. 66621.

ELSACOM S.P.A. - Genova (classificata grande impresa)

Progetto di ricerca: E! 1736 Syferad.

Pratica IMI n. 66621/L22.

Titolo del progetto: «Sistema di comando, controllo e gestione di ferrovie a basso traffico basato su reti di comunicazioni integrate».

Durata della ricerca: diciotto mesi con inizio dal 19 giugno 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 19 giugno 1999.

Costo ammesso: L. 1.912.780.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale : L. 1.912.780.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 1.912.780.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 1.147.668.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E., 70% Ea, 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E., 45% Ea, 40% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, Ansaldo segnalamento ferroviario S.p.a. - Tito Scalo (Potenza) prat. 66622, Ansaldo trasporti S.p.a. - Napoli Prat. 66623.

ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agate Brianza (Milano), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 Medea - T552 Music.

Pratica IMI n. 66847/L.22.

Titolo del progetto: «Processi CMOS multifunzione submicrometrici avanzati per circuiti ad elevata integrazione».

Durata della ricerca: diciotto mesi con inizio dal 13 luglio 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 13 luglio 1999.

Costo ammesso: L. 13.548.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 13.548.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 13.468.000.000, Ea = 80.000.000, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 10.161.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale : 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agate Brianza (Milano), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 Medea - A401.

Pratica IMI n. 67009/L.22.

Titolo del progetto: «Metodologie per la progettazione di microcircuiti di alta complessità sistemica in tecnologie submicrometriche.

Durata della ricerca: 17 mesi con inizio dal 7 agosto 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 7 agosto 1999.

Costo ammesso: L. 4.800.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 4.800.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 4.500.000.000, Ea = 0, Ec = 300.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 3.600.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

CONCERIA MASTROTTO S.P.A. - Arzignano (Vicenza) (classificata grande impresa)

Progetto di ricerca: E! 2223 Mastrit.SKIN2002.

Pratica IMI n. 67012/L.22.

Titolo del progetto: «Sistema automatico di catalogazione qualitativa e marcatura della pelle».

Durata della ricerca: 34 mesi con inizio dal 1° luglio 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 1° ottobre 1999.

Costo ammesso: L. 15.642.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 8.240.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: lire 7.402.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 8.240.000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 7.402.000.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 8.316.799.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 65% N.E., 75% Ea, 70% Ec;

sviluppo precompetitivo: 40% N.E., 50% Ea, 45% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto il progetto di ricerca è inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE).

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ACSE S.R.L. - Lissone (Milano), (classificata grande impresa)

Progetto di ricerca: E! 2235 IKF.

Pratica IMI n. 67087/L.22.

Titolo del progetto: «Information and Knowledge Fusion».

Durata della ricerca: 42 mesi con inizio dal 1° aprile 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° aprile 2000.

Costo ammesso: L. 1.969.400.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 385.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.584.400.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 385.000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 1.584.400.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.080.950.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75 % N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere

una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, Elsag Banklab S.p.a. - Genova, prat. 67088, Nomos Sistema S.p.a. - Milano, prat. 67089, O. Group Technology S.p.a. - Ivrea (Torino), prat. 67090, Selesta Auditing S.r.l. - Genova, prat. 67091.

ELSAG BANKLAB S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2235 IKF .

Pratica IMI n. 67088/L.22.

Titolo del progetto: «Information and Knowledge Fusion».

Durata della ricerca: 42 mesi con inizio dal 1° aprile 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° aprile 2000.

Costo ammesso: L. 2.639.800.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 300.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 2.339.800.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 300.000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo = N.E. 2.339.800.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.394.899.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, ACSE S.r.l. - Lissone (Milano), prat. n. 67087, Nomos Sistema S.p.a. - Milano, prat. n. 67089, O. Group Technology S.p.a. - Ivrea (Torino), prat. n. 67090, Selesta Auditing S.r.l. Genova, prat. n. 67091.

NOMOS SISTEMA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2235 IKF.

Pratica IMI n. 67089/L.22.

Titolo del progetto: «Information and Knowledge Fusion».

Durata della ricerca: 42 mesi con inizio dal 1° aprile 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° aprile 2000.

Costo ammesso: L. 6.949.800.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.415.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 5.534.800.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 1.415.000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 5.534.800.000, Ea = 0, Ec = 0.

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.828.650.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, ACSE S.r.l. - Lissone (Milano), prat. n. 67087, Elsag Banklab S.p.a. - Genova, prat. n. 67088, O. Group Technology S.p.a. - Ivrea (Torino), prat. n. 67090, Selesta Auditing S.r.l. - Genova, prat. n. 67091.

O. GROUP TECHNOLOGY S.P.A. - Ivrea (Torino), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2235 IKF.

Pratica IMI n. 67090/L.22.

Titolo del progetto: «Information and Knowledge Fusion».

Durata della ricerca: 42 mesi con inizio dal 1° aprile 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° aprile 2000.

Costo ammesso: L. 1.969.400.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 650.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 2.290.400.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 320.000.000, Ea = 330.000.000, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 2.290.400.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.632.699.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, ACSE S.r.l. - Lissone (Milano) prat. 67087, ELSAG Banklab S.p.a. - Genova prat. 67088, Nomos Sistema S.p.a. - Milano prat. 67089, Selesta Auditing S.r.l. - Genova prat. 67091.

SELESTA AUDITING S.R.L. - Genova (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2235 IKF.

Pratica IMI n. 67091/L.22.

Titolo del progetto: «Information and Knowledge Fusion».

Durata della ricerca: 42 mesi con inizio dal 1° aprile 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° aprile 2000.

Costo ammesso: L. 1.100.400.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 230.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 870.400.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 230.000.000, Ea = 0, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 870.400.000, Ea = 0, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 607.699.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE). Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, ACSE S.r.l. - Lissone (Milano) prat. 67087, ELSAG Banklab S.p.a. - Genova prat. 67088, Nomos Sistema S.p.a. - Milano prat. 67089, O. Group Technology S.p.a. - Ivrea (Torino) - prat. 67090.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in lire 36.124.913.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 2000.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il dirigente: FONTI

00A13330

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Finanziamento mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti. (Deliberazione n. 80/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, nella legge 29 ottobre1987, n. 456, recante, tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14 del decreto-legge n. 382/1987, convertito, con legge n. 456/1987, il quale stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma (contratti dagli ex enti ospedalieri con la Cassa depositi e prestiti), dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa medesima per le relative quote di spettanza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ha espresso il proprio parere di competenza in data 9 giugno 1993, con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Vista la proposta del Ministero della sanità del 4 luglio 2000, concernente l'assegnazione alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 11.846.187.050 (euro 6.118.045,03) da versare in due rate successive rispettivamente di L. 10.208.260.321 (euro 5.272.126,47) e di L. 1.637.926.729 (euro 845.918,56), sulla base dei dati acquisiti dalla Cassa stessa, relativi alle quote di ammortamento dei mutui pre-riforma dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 2000;

Delibera:

È stabilita in L. 11.846.187.050 (euro 6.118.045,03) la quota del Fondo sanitario nazionale 2000, parte corrente, da imputare al finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria. Detto importo sarà versato in, due rate successive rispettivamente di L. 10.208.260.321 (euro 5.272.126,47) e di L. 1.637.926.729 (euro 845.918,56).

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 158

00A13305

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Riparto dei fondi 1999 recati dall'art. 2, comma 3, della legge n. 499/1999 per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale. (Deliberazione n. 81/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, in particolare l'art. 18 relativo ai mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale ed in particolare l'art. 2, comma 1, che affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», con cui viene istituito il Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante: «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto l'art. 1, comma 3, legge 2 dicembre 1998, n. 423, in particolare per ciò che riguarda le procedure di riparto dei fondi destinati ad interventi e iniziative nel settore agricolo e forestale;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, che autorizza per l'anno 1999 la spesa di lire 249,3 miliardi per le iniziative contemplate dall'art. 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con le procedure dallo stesso previsto;

Vista la nota n. 50932 del 12 luglio 2000 con la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, ha trasmesso la proposta di riparto del citato stanziamento di lire 249,3 miliardi per l'anno 1999;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Acquisito il parere della competente Commissione agricoltura della Camera dei deputati espresso in data 7 giugno 2000 ai sensi del comma 3, art. 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423;

Tenuto conto che sulla proposta di riparto dei fondi sopra citati si è sentita nella seduta del 19 luglio 2000 la Commissione per l'occupazione, il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive, istituita nell'ambito del CIPE in ottemperanza a quanto disposto dallo stesso Comitato con deliberazione n. 79/1998 del 5 agosto 1998;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. La somma di lire 249,3 miliardi (128,75 milioni di euro) di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è ripartita come segue:

per lire 49,6 miliardi (25,61 milioni di euro) alla realizzazione di programmi interregionali o delle azioni comuni, riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata;

per lire 40 miliardi (20,66 milioni di euro) per la parziale copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario contratti dalle regioni in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in scadenza nel 1999;

per lire 159,7 miliardi (82,48 milioni di euro) alle regioni, per le attività svolte dalle associazioni provinciali degli allevatori fino al 31 dicembre 1999.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nell'attuare la presente delibera verifica la conformità degli interventi alla normativa comunitaria.

3. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni presenterà al CIPE e al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con le risorse di cui al presente riparto.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 164

00A13306

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto della R & P Assicurazioni S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 01706).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla

vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP 20 novembre 1998, n. 1041, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla R & P Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;

Viste le delibere assunte in data 7 aprile 2000 e 12 maggio 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della R & P Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli ex articoli 1, 5, 8 e 17 dello statuto sociale, abrogati e sostituiti dagli attuali articoli 1, 5, 8 e 18, nonché l'inserimento di un nuovo articolo 16-*bis*, rinumerato 17, e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto stesso;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della R & P Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, con le modifiche apportate agli articoli:

abrogazione dell'ex art. 1 (denominazione - sede - durata - oggetto); denominazione sociale;

nuovo art. 1 (denominazione - sede - durata - oggetto); variazione della denominazione sociale in «R & P Webins S.p.a., Società per azioni»;

abrogazione dell'ex art. 5 (capitale); precedente ammontare del capitale sociale in lire: 10.000.000.000. Versamenti in conto capitale o in conto aumento di capitale: effetti e modalità;

nuovo art. 5 (capitale); nuova determinazione del capitale sociale in euro: 5.160.000 (cinquemilionicentosessantamila), diviso in n. 1.032.000 (unmilionetrentaduemila) azioni da euro 5 (cinque) ciascuna;

abrogazione dell'ex art. 8 (assemblee); convocazione delle assemblee;

nuovo art. 8 (assemblee); modalità di convocazione delle assemblee e luogo di tenuta delle stesse. Termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano. Possibilità di convocazione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, in qualunque tempo su iniziativa del Consiglio o di almeno due membri del Collegio sindacale. Casi di regolarità di costituzione delle assemblee pur in mancanza di regolare convocazione;

inserimento nuovo art. 16-*bis* rinumerato 17 (amministrazione); introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità;

abrogazione dell'ex art. 17 (collegio sindacale); nomina ed emolumento dei sindaci;

nuovo art. 18 (collegio sindacale); nomina dei sindaci e designazione del presidente del collegio sindacale. Cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi. Retribuzione dei sindaci: modalità;

ex art. 18, rinumerato art. 19 (bilancio ed utili); invariato nel testo;

ex art. 19, rinumerato art. 20 (bilancio ed utili); invariato nel testo;

ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio ed utili); invariato nel testo;

ex art. 21, rinumerato art. 22 (bilancio ed utili); invariato nel testo;

ex art. 22, rinumerato art. 23 (scioglimento e liquidazione); invariato nel testo;

ex art. 23, rinumerato art. 24 (scioglimento e liquidazione); invariato nel testo;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13476

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto della Toro assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 01707).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive

disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Arcivescovado n. 16, e i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Toro Assicurazioni S.p.a. ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 6 e 24 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 2 (*Sede*); nuova sede legale dell'impresa con effetto dal 1° settembre 2000: Torino, via Mazzini n. 53 — giusta delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 26 aprile 2000, punto 3 — (in luogo della precedente sede legale in Torino, via Arcivescovado n. 16)».

«Art. 6 (*Capitale - Azioni - Obbligazioni*); nuova disciplina:

a) determinazione del capitale sociale in euro: 164.255.544, diviso in 87.328.044 azioni ordinarie, 15.659.368 azioni privilegiate e 61.268.132 azioni di risparmio del valore nominale di euro 1 cadauna in luogo del precedente ammontare del capitale sociale espresso in lire: 164.163.099.000 diviso, in 87.235.599 azioni ordinarie, 15.763.891 azioni privilegiate e 61.163.609 azioni di risparmio del valore nominale di L. 1.000 cadauna) [aumento gratuito, ai fini della conversione in euro del capitale, del valore nominale delle azioni da L. 1.000 a L. 1.936,27 e conseguentemente del capitale sociale da L. 164.255.544.000 a L. 318.043.082.180,88 mediante utilizzo delle riserve di rivalutazione. Contestuale conversione in euro del nuovo valore unitario delle azioni (da L. 1.936,27 a euro 1) e conseguente rideterminazione del capitale in euro 164.255.544];

b) possibilità di aumentare il capitale sociale (riservato all'esercizio dei warrant) di euro 7.524.456 — giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 26 aprile 2000 — mediante emissione di 7.524.456 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna (in luogo della precedente possibilità di aumento del capitale di L. 7.619.901.000);

c) possibilità per il consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni a far data dalla deliberazione del 26 aprile 2000 (in luogo della precedente deliberazione assunta in data 16 novembre 1998) di aumentare il capitale sociale fino a euro 400.000.000 (in luogo dei precedenti L. 400.000.000.000)».

«Art. 24 (*Ripartizione degli utili*); riduzione delle aliquote di dividendo preferenziale previste per ciascuna categoria di azioni ai fini della ripartizione dell'utile netto risultante dal bilancio (in conseguenza dell'aumento del valore nominale delle medesime): 4,8% del valore nominale in relazione alle azioni di risparmio 3,7% del valore nominale in relazione sia alle azioni privilegiate che a quelle ordinarie (in luogo del precedente 7%) e 1,1% in relazione al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio (in luogo del precedente 2%). Previsione delle spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, sostenute dalla società fino all'ammontare di 10.000 euro annui.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13477

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Egida compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 01719).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP del 30 settembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata all'Egida compagnia di assicurazioni e riassicuraziom S.p.a.;

Vista la delibera assunta in data 25 settembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Egida compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale dell'Egida compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con la modifica apportata all'articolo:

art. 2. (Denominazione — Sede — Oggetto — Durata).

Nuova sede legale dell'impresa: Torino, via Pietro Micca n. 9 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, via Corte d'Appello n. 11).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13550

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000.

Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica. (Deliberazione n. 192/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2000,

Premesso che:

con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 1° settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/2000), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha definito modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

l'art. 2 della deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2000, n. 174/2000 (di seguito: deliberazione n. 174/2000), dispone la proroga dei termini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della deliberazione n. 140/2000 al fine di consentire approfondimenti ulteriori necessari alla verifica di praticabilità di accordi per l'assegnazione congiunta della capacità di interconnessione disponibile;

dalla documentazione inviata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: gestore della rete) in data 16 ottobre 2000 (prot. Autorità n. 014293) risulta che i gestori di reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale ad una frontiera hanno manifestato la loro disponibilità ad assumere l'impegno ad applicare le condizioni di reciprocità di cui all'art. 3 della deliberazione n. 174/2000;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo n. 79/1999, ed in particolare l'art. 10;

Viste:

la deliberazione n. 140/2000;

la deliberazione n. 174/2000;

Visto il documento del Gestore della rete «Avviso per l'assegnazione della capacità disponibile su base annuale sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2001» pubblicato sul sito Internet del medesimo gestore in data 16 ottobre 2000 (di seguito documento 16 ottobre 2000);

Considerato che il Gestore della rete ha indicato nel documento 16 ottobre 2000 la necessità di ulteriori approfondimenti al fine di verificare la possibilità di procedere all'assegnazione congiunta dell'intera capacità di interconnessione disponibile;

Ritenuto che:

al fine di consentire al Gestore della rete l'effettuazione degli approfondimenti di cui al precedente considerato, acquisendo l'impegno definitivo dei gestori dei Paesi confinanti ad applicare le condizioni di reciprocità di cui al terzo alinea della premessa, sia opportuno prorogare i termini di cui all'art. 4, comma 4.4, delli deliberazione n. 140/2000 e all'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 174/2000;

sia, di conseguenza, opportuno che il Gestore della rete possa apportare eventuali modifiche al documento 16 ottobre 2000 qualora gli impegni di cui al precedenti alinea vengano effettivamente assunti;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/2000 e nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/2000, nonché la seguente: deliberazione n. 174/2000 e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 2000.

Art. 2.

Proroga dei termini di cui all'art. 4 della deliberazione n. 140/2000 e all'art. 2 della deliberazione n. 174/2000

2.1. Il termine di presentazione al gestore della rete per l'assegnazione di bande su base annuale per l'anno 2001, di cui all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 140/2000, come modificato dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 174/2000, è prorogato al 6 novembre 2000.

2.2. Entro il 31 ottobre 2000 il Gestore della rete può apportare modifiche al numero di bande per le quali procede ad assegnazione su base annuale per il 2001, mediante pubblicazione delle medesime sul proprio sito internet. Entro la medesima data il Gestore della rete pubblica, altresì, sul proprio sito Internet i valori dei coefficienti *a* e *b* di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 140/2000.

2.3. Il termine di cui all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/2000 è prorogato al 31 ottobre 2000.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità.

3.2. La presente deliberazione entra in vigore il giorno 19 ottobre 2000.

Milano, 18 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

00A13549

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996, con cui è stato emanato lo statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 165;

Considerato che è stata data attuazione al primo comma dell'art. 73 dello statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta in data 15 giugno 2000, circa le modifiche statutarie relative all'art. 54 «Giunta di Ateneo»;

Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 18 luglio 2000, con la quale sono state approvate, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il senato stesso, le modifiche all'articolo sopra citato;

Vista la nota del dipartimento autonomia universitaria e studenti - Ufficio I del M.U.R.S.T. prot. n. 2732 del 2 ottobre 2000, con la quale è stato comunicato che in relazione alle modifiche proposte non ci sono osservazioni da formulare;

Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, il testo integrale dell'articolo dello statuto, indicato in premessa, come di seguito riportato.

(Le modifiche sono evidenziate in corsivo).

Art. 54.

Giunta di Ateneo

1. La giunta di ateneo è l'organo collegiale che coadiuva il rettore nell'*esercizio* delle sue funzioni *di proposta*.

2. Il rettore può conferire ai membri della giunta, per la cura di particolari settori, deleghe individuali e collettive, *fissando un termine eventualmente rinnovabile*.

3. La giunta di ateneo è composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci docenti nominati dal rettore, sentito il senato accademico. *Il rettore può procedere alla sostituzione ed integrazione di tali docenti nel corso del mandato, sentito il senato accademico*.

4. Il rettore designa tra i membri della giunta, che siano professori di ruolo di prima fascia, il pro-rettore che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di cessazione anticipata dalla carica.

5. La giunta di ateneo dura in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata del rettore rimane in carica fino alla nomina del nuovo rettore.

6. I verbali delle riunioni della giunta sono trasmessi al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

7. I membri della giunta partecipano alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione su invito del rettore o su richiesta degli organi stessi.

Le presenti modifiche entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Perugia, 6 ottobre 2000

Il rettore: CALZONI

00A13258

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 4 ottobre 2000, n. **4373.**

Decreto ministeriale 18 dicembre 1998, n. 494, recante: «Norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze».

Agli Assessorati regionali all'agricoltura e foreste
Alle province autonome di Trento e Bolzano
All'A.I.M.A. (in liquidazione)
Alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali
Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Al Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo
Alla Commissione europea D.G. VI F II.2

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 494/1998, recante «norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze».

Con la presente circolare si forniscono, con riferimento agli articoli del decreto sopracitato, i necessari e opportuni chiarimenti al fine di assicurare un'univoca applicazione del decreto ministeriale.

Nella predisposizione degli stessi si è tenuto particolare conto delle osservazioni avanzate dalle regioni e dalle provincie autonome di seguito denominate regioni.

Art. 2.

Procedure di gestione

Per quanto riguarda le procedure di gestione valgono le disposizioni fornite con la nota n. 1328 del 26 luglio 1999, con la quale è stato trasmesso lo schema procedurale del 1999.

Per le campagne successive l'A.I.M.A. in liquidazione (di seguito denominata A.I.M.A.) annualmente provvede, ove necessario, alla revisione di dette procedure di concerto con la direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche e le regioni.

Art. 3.

Verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

Si fa preliminarmente presente che l'articolo in questione, come i successivi, sono stati così formulati per rispondere ad un orientamento espresso dalla Commissione europea che ha preferito specifiche attività istruttorie per ciascuna tipologia di aiuto anche se spesso possono coincidere.

Il campione di controlli in campo, di cui al comma 2, è da intendersi riferito alle domande ammissibili sulla base della disponibilità finanziaria esistente.

In merito al comma 4, l'A.I.M.A. si impegna, secondo procedure che verranno concordate con le regioni, alla tempestiva comunicazione dei dati in suo possesso, una volta effettuate le verifiche incrociate ai sensi della regolamentazione comunitaria relativa al sistema integrato di gestione e di controllo.

Art. 4.

Esito delle verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

Al comma 3 si precisa che il caso di insufficienza di superficie o di chilometri riscontrati non si ripercuote sulle altre misure in regola.

Si precisa, inoltre, per quanto riguarda le strade forestali che il richiamo all'unità di misura (km) si riferisce anche alle altre caratteristiche strutturali delle stesse, cosi come previsto nei progetti approvati, caratteristiche che sono contemplate nei requisiti richiamati al comma 2.

Art. 5.

Accertamenti finali dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

Per quanto riguarda il comma 1 si precisa che è facoltà dell'ufficio istruttore, che ha il compito di valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto, di accettare, a parità di finanziamento, modifiche al progetto approvato, se compatibili con il programma regionale e purché l'interessato ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio istruttore.

Art. 6.

Esito dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

Per quanto riguarda il comma 5 a titolo esemplificativo con il termine «adeguata documentazione» per l'identificazione delle superfici si intende almeno l'estratto di mappa e/o la visura catastale.

Nel caso siano avvenute modifiche non ancora inserite nella documentazione catastale, la predetta documentazione dovrà essere integrata da atto attestante la situazione aggiornata redatto da professionista abilitato.

A supporto dell'attività di controllo per l'identificazione delle superfici, l'A.I.M.A. si impegna a mettere a disposizione il Sistema informativo geografico (G.I.S.).

È facoltà degli uffici istruttori acquisire un computo metrico finale con prospetto analitico delle particelle e delle relative superfici, oppure le risultanze della perizia del tecnico incaricato che ha effettuato la misurazione.

Per tecnico incaricato non si intende esclusivamente un libero professionista iscritto all'albo ma anche qualunque dipendente dell'ufficio istruttore, in possesso di idoneo titolo di studio, inquadrato in qualifica che preveda nell'ambito delle proprie mansioni questo tipo di attività.

Risulta opportuno che la misurazione delle superfici sia effettuata mediante l'uso di strumenti con basso errore di misura strumentale in relazione all'ampiezza delle superfici da misurare.

Si fa inoltre presente che l'identificazione delle superfici deve intendersi sia a livello quantitativo sia con riferimento alla localizzazione delle stesse.

Si chiarisce, infine, che da questo articolo in poi il riferimento agli «impegni risultanti dalla domanda» o «ammessi a regime» deve logicamente intendersi fatto agli «impegni assunti», ossia quegli impegni che sono il frutto dell'incontro tra proposta del beneficiario (domanda) e accettazione della regione (ammissione al regime e alla liquidazione).

Art. 7.

Verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.

Per quanto riguarda i commi 1 e 3 si fa presente che i requisiti sono quelli previsti dal regolamento comunitario e dai programmi regionali e che si riferiscono a tutte le domande di aiuto per il mancato reddito, mentre il comma 2 e il comma 4 si riferiscono esclusivamente ai sopralluoghi facenti parte del campione pari ad almeno il 10 % delle domande ammissibili. Pertanto il modello di accertamento di cui all'allegato 1a si riferisce esclusivamente ai sopralluoghi in campo per il campione del 10%, inoltre, nello stesso modello, il riferimento all'art. 9 nell'intestazione del verbale è da intendersi all'art. 7.

Secondo le indicazioni fornite dai competenti servizi della Commissione europea con la nota n. 2570 dell'11 gennaio 1995, le attività istruttorie per la verifica dei requisiti soggettivi per la concessione del mancato reddito vengono effettuate una sola volta. A tale proposito gli uffici istruttori potranno chiedere agli interessati, o alle altre amministrazioni competenti, tutta la documentazione idonea alla individuazione del livello di reddito (dichiarazione dei redditi, iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli, autodichiarazione sul reddito). Qualora gli interessati forniscano solo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà gli uffici istruttori si attiveranno presso i competenti uffici del Ministero delle finanze per la verifica a campione delle dichiarazioni medesime.

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi questi andranno accertati annualmente su tutte le domande di aiuto per verificarne la permanenza, che risulta condizione essenziale per il pagamento dell'aiuto. Tale accertamento si effettua mediante l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 9 nonché, per il 10%, tramite sopralluogo.

Comma 2

Il campione del 10% non può rientrare nell'ambito di quello del 50% previsto dall'art. 3, comma 2, perché sarà effettuato annualmente per accertare la permanenza dei requisiti oggettivi di cui al comma 1. Solo nel caso in cui tali verifiche fossero effettuate prima dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento, il campione del 10% può rientrare nell'ambito di quello del 50%.

L'estrazione del campione da controllare è di competenza esclusiva delle regioni che devono adottare i criteri di selezione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale n. 494/1998. Tale campione è unico con quello selezionato per la concessione dell'aiuto per la manutenzione ed è pari al 10% dei beneficiari oggetto del controllo.

Art. 8.

Esito delle verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.

Comma 1

L'ufficio istruttore dopo aver richiesto le integrazioni agli interessati, ove permanga inidoneità della documentazione richiesta, respinge la domanda.

Comma 2

L'incapacità professionale comprende sia casi di incapacità giuridica (temporanea o definitiva) sia incapacità fisica (ictus, amputazioni, malattie invalidanti etc.), qualora l'imprenditore conduca direttamente il fondo col proprio lavoro.

Il termine calamità naturale grave è da intendersi come un evento imprevedibile e la cui portata sia tale che nessun metodo o mezzo preventivo ne avrebbe potuto impedire i danni. Al fine di dimostrare l'effettivo realizzarsi di tale tipo di evento, nonché la sua gravità, potrà essere considerata come valida la dichiarazione rilasciata da un ente pubblico competente che ne comprovi l'entità e la territorialità, tenendo conto, come condizione limitante il diritto al rimborso, il fatto che il beneficiario abbia adottato tutti i mezzi e le misure idonee ad evitare i danni.

I casi di forza maggiore enunciati dall'articolo (previsti a livello di regolamentazione comunitaria) devono considerarsi esemplificativi, dato che nel nostro ordinamento si devono comunque applicare i principi di cui agli articoli 1463 e 1464 del codice civile.

Pertanto, alla luce dei suddetti articoli, ne consegue:

i casi di «forza maggiore» (*rectius* impossibilità della prestazione) possono essere ampliati;

i casi di «forza maggiore» possono essere definitivi (cosiddetta impossibilità totale) o temporanei (riconducibili alla cosiddetta impossibilità parziale): solo nel secondo caso (impossibilità parziale o temporanea) il beneficiario evita la decadenza totale dall'aiuto, ma perde comunque il diritto al premio per le annualità nelle quali non ha adempiuto. Nel primo caso (impossi-

bilità totale), invece, è evidente che il beneficiario decade totalmente dall'aiuto, con effetto *ex nunc*, e deve restituire l'eventuale annualità di premio percepita dopo l'evento che ha causato l'impossibilità (ma solo quella). Se si interpretasse letteralmente la disposizione, si perverrebbe all'assurdo che un soggetto, espropriato del fondo, non decade dall'aiuto, e potrebbe, quindi, continuare a ottenere la corresponsione del premio;

nel caso di decesso, si deve distinguere: se vi sono eredi che accettano l'eredità, fino all'accettazione si ha un caso di impossibilità parziale (temporanea); se non vi sono eredi, si ha la decadenza totale (o meglio, estinzione dell'obbligo);

i principi enunciati si applicano a tutte le misure e non solo al mancato reddito.

Art. 9.

Autocertificazione di adempimento

Comma 1

L'autocertificazione si riferisce all'anno in corso per il quale si deve ancora ottenere il premio e la sua presentazione è condizione limitante solo alla liquidazione del premio.

Il termine del 31 agosto va tenuto presente come scadenza ultima; l'autocertificazione, infatti, può essere presentata in qualunque periodo dell'anno di riferimento antecedente a tale data. Nel caso che venga presentata oltre tale scadenza il beneficiario è escluso dall'aiuto per l'anno in questione, dal momento che la presentazione di detta autocertificazione è condizione essenziale per la liquidazione dei premi.

Resta salva la facoltà degli uffici istruttori di effettuare gli accertamenti in ogni momento antecedente al 31 agosto presso i beneficiari anche se questi non hanno ancora presentato tale autocertificazione, in quanto tale omissione ha effetto solo sulla liquidazione del premio.

Art. 10.

Verifiche per la concessione dell'aiuto per la manutenzione

Comma 2

Le verifiche si riferiscono all'accertamento del rispetto degli impegni quali risultano dalle domande di aiuto tenuto conto dei risultati degli accertamenti finali dei lavori eseguiti. Pertanto gli impegni da rispettare sono quelli derivanti dall'accertamento finale.

Comma 3

Si rinvia a quanto già indicato con la presente all'art. 7, comma 2.

Art. 11.

Esito verifiche manutenzione

Per quanto riguarda le cause di forza maggiore, anche per la manutenzione, si fa riferimento a quanto già esposto alla nota all'art. 8.

Allo scopo di applicare i casi di decadenza parziale e totale nonché i relativi effetti così come individuati negli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale n. 494/1998, ogni regione, sulla base del proprio programma attuativo, si doterà di un sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione.

Si precisa che, qualora la superficie accertata con il sopralluogo sia stata coltivata e sottratta al programma, si applica il sistema delle decadenze così come definito negli articoli 14 e 15 e, se vi è stata falsa dichiarazione, anche la legge n. 898/1986 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12.

Controlli successivi al pagamento degli aiuti (controlli ex post)

Questo articolo specifica che i controlli successivi sono «*mirati all'accertamento del rispetto degli impegni (...) con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento degli impianti boschivi e delle opere realizzate (...)*». La durata dell'impegno di mantenere l'impianto è dunque da considerarsi, con particolare riguardo alle finalità del regolamento (CEE) n. 2080/92, un elemento essenziale dell'impegno. In caso di taglio anticipato, pertanto, l'oggetto dell'impegno tra beneficiario e pubblica amministrazione (Stato italiano e Unione europea) viene meno per inadempienza del beneficiario. Si configura, perciò, una decadenza totale del contributo, con gli effetti previsti dal successivo art. 15 del decreto in questione e, in conseguenza dell'inadempienza contrattuale, si deve provvedere al recupero anche dei contributi corrisposti per le spese di impianto, nonché dei premi annualmente erogati per compensazione al mancato reddito e manutenzione.

Per quanto riguarda, invece, la questione del recupero dei premi annualmente erogati per compensazione al mancato reddito e manutenzione in caso di decadenza parziale o totale non causata da taglio anticipato, si ritiene che detto recupero possa essere operato solo per le annualità per cui sia stato comprovato l'inadempimento, e non per quelle regolari. La norma comunitaria e quella nazionale non prevedono, infatti, l'estensione della sanzione anche alle annualità nelle quali gli obblighi posti dal regolamento (CEE) n. 2080/92 siano stati assolti e pertanto l'irrogazione della sanzione deve riferirsi alle annualità per le quali si sia accertata l'inadempienza.

Comma 1

I controlli successivi al pagamento degli aiuti decorrono dal primo pagamento dopo l'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori. Nel caso di imboschimenti a ciclo lungo realizzati da privati, le regioni sono responsabili dei controlli successivi al pagamento degli aiuti per la verifica degli impegni assunti dal beneficiario e con i sopralluoghi effettuati nei cinque anni successivi all'impianto ne verificano la corretta funzionalità.

Pertanto, le regioni, nel quinquennio relativo al pagamento degli aiuti per le manutenzioni, non hanno più facoltà ma obbligo di disporre i suddetti controlli.

I controlli effettuati dal Corpo forestale dello Stato (C.F.S.), per gli imboschimenti sopra citati, saranno svolti a partire dall'anno successivo al pagamento dell'ultima rata di manutenzione.

Per tutti gli altri tipi d'imboschimenti e per i miglioramenti boschivi il Corpo forestale dello Stato, svolgerà i controlli successivi al pagamento degli aiuti a decorrere dal primo pagamento effettuato a seguito dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

Comma 2

Per quanto riguarda questo comma si ribadisce che si fa riferimento agli impegni risultanti dalle domande di aiuto tenuto conto dei risultati degli accertamenti finali dei lavori eseguiti. Pertanto gli impegni da rispettare sono quelli derivanti dall'accertamento finale.

Comma 3

L'estrazione del campione pari almeno al 5% dei beneficiari sarà effettuata dall'A.I.M.A. sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 19 del citato decreto ministeriale n. 494/1998.

Comma 6

Qualora un beneficiario abbia aderito a più misure di aiuto, è data la possibilità di unificare i modelli generali dei verbali di cui agli allegati 1c imb e 1c mig, purché il modello di verbale unificato sia conforme alle indicazioni dei singoli modelli.

Si fa inoltre presente che nel modello 1c mig non va tenuta in considerazione l'indicazione riguardante il mancato reddito.

Art. 13.

Esito dei controlli successivi al pagamento degli aiuti

Comma 1

Si fa presente che per irregolarità che comportino la decadenza dall'aiuto, totale o parziale, si intende la mancanza di rispetto degli impegni di cui al comma 2, dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 494/1998, quali risultano dalla domanda di aiuto, dai programmi regionali e dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9 dello stesso decreto ministeriale

Art. 14.

Altri casi di decadenza

In linea generale la decadenza totale o parziale viene pronunciata in tutti i casi in cui in sede di controllo siano accertati superfici o chilometri inferiori a quelli liquidati. È evidente che la mancata esecuzione delle cure colturali costituisce inadempimento e come tale va sanzionato.

Comma 3

Tale comma si applica in maniera distinta per l'imboschimento, compresi la relativa manutenzione e mancato reddito, ed il miglioramento boschivo.

Art. 15.

Effetti della decadenza

Commi 1 e 2

Con l'espressione «aiuti indebitamente percepiti» si fa riferimento solo agli aiuti concessi per gli impegni risultanti irregolari che sono stati finanziati.

Si ribadisce, inoltre, che con la decadenza totale si ha l'esclusione totale dall'aiuto per il futuro, mentre con la decadenza parziale si ha l'esclusione parziale dall'aiuto per il futuro.

Comma 3

Con il termine «superficie dichiarata in domanda» è da intendersi la «superficie ammessa e liquidata».

Comma 4

Si specifica che il termine «superficie», in relazione alle percentuali che possano dar corso a decadenze, dovrà intendersi come:

area nel caso di contributi dati per superficie di terreno;

chilometri lineari nel caso di contributi dati per strade forestali (nello specifico ci si dovrà riferire solo ai limiti espressi in percentuale).

Si fa presente che l'art. 14, comma 3, va interpretato come «di più del 20% rispetto a quelli ammessi all'aiuto».

Comma 5

Secondo le indicazioni della Commissione europea ci si riferisce essenzialmente a documenti prodotti dalla pubblica amministrazione e non a perizie di parte.

Comma 6

Il calcolo degli interessi va fatto con riferimento all'intero periodo. A maggiore precisazione si fa presente che il tasso ufficiale di sconto (TUS) è quello in vigore nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione così come indicato nel comma stesso. Nel caso subisca variazioni in detto periodo l'importo totale degli interessi sarà costituito dalla sommatoria degli importi degli interessi dei singoli periodi. Per la procedura di restituzione si veda l'art. 16, comma 1.

Art. 17.

Sanzioni amministrative

Comma 1

Si allegano le copie del modello tipo di processo verbale di contestazione *ex* legge n. 898/1986, nonché di rapporto *ex* art. 17 della legge n. 689/1981 (allegati 1 e 2).

Comma 2

Questo comma si riferisce sia alla decadenza totale sia alla decadenza parziale.

Art. 18.

Autorità di controllo

Ai sensi del presente articolo le verifiche istruttorie sono di competenza delle regioni; sono, altresì, di competenza delle regioni i controlli successivi al pagamento degli aiuti per la manutenzione e il mancato reddito relativamente al primo quinquennio dall'impianto; sono di competenza del Corpo forestale dello Stato, tutti gli altri controlli successivi al pagamento degli aiuti con la collaborazione delle regioni.

Tale «collaborazione» da parte degli organi regionali si esplica nella seguente maniera:

1) messa a disposizione dell'intera documentazione delle pratiche oggetto di controllo, nonché di altra documentazione richiesta dal Corpo forestale dello Stato finalizzata allo svolgimento dell'attività in argomento;

2) presenza di proprio rappresentante durante i sopralluoghi in campo, il quale accompagnerà il personale del Corpo forestale dello Stato e avrà facoltà di inserire eventuali osservazioni nel verbale del sopralluogo (allegati 1c imb e 1c mig del decreto ministeriale n. 494/1998) nel caso ritenga opportuno evidenziare osservazioni di carattere oggettivo sull'esito del controllo svolto.

Allegati del decreto ministeriale:

allegati 1a, 1b, 1c imb e 1c mig.

In base a quanto previsto nell'art. 12 del regolamento CEE n. 3887/92, in questi verbali è data facoltà al beneficiario di sottoscriverli, indicando eventualmente le proprie osservazioni.

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO 1

N. .... Roma lì ....

Regime di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo
(Regolamento CEE n. 2080/92 e decreto ministeriale n. 494/1998)
Programma di attuazione della regione ....
Campagna controlli ....

Verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, perle violazioni e le inadempienze del richiedente.

Trasgressore: sig. .... codice fiscale .... , nato a .... il .... e residente a .... in via .... e assunta al n. .... di protocollo dell'ufficio .... , il sig. .... ha chiesto per il periodo dal .... al .... di beneficiare dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 2080/92 per la misura .... , come previsto dal relativo programma agroambientale della regione ....

Per questa domanda l'ufficio liquidatore .... ha liquidato, a titolo di aiuto, le somme di L. .... per l'anno .... per un ammontare complessivo di L. ....

Dalla verifica-sopralluogo svolta dai sottoscritti in data .... alle ore ..... circa, in presenta del sopracitato beneficiario, sono state accertate le seguenti difformità rispetto a quanto autorizzato e liquidato in base alla regolamentazione vigente del settore.

....
....
....

Quanto sopra indica il mancato rispetto da parte del beneficiano degli obblighi fissati dalla regolamentazione del settore, configurandosi, in particolare, come inadempimento ai sensi dell'art. .... del decreto ministeriale n. 494/1998.

Pertanto i sottoscritti, in applicazione di quanto sopra accertato e previsto, contestano al sig. .... l'irregolare percepimento di aiuti riferiti alla misura per la somma di L. .... che, maggiorata da un interesse pari al tasso di sconto, l'interessato è tenuto a restituire nei modi e termini che gli saranno indicati dall'Ufficio liquidatore .... della regione ...., al quale potrà far pervenire eventuali scritti difensivi nonché richieste di audizioni a termini di legge.

L'obbligazione può essere estinta in Euro secondo il tasso di conversione di 1936,27 lire/Euro fissato ai sensi del trattato UE.

Inoltre, quanto accertato configura violazione dell'art. 2 della legge n. 898/1986. Pertanto il sig. .... è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 di tale legge, il cui ammontare è corrispondente a L. ...., pari alla somma degli importi degli aiuti percepiti in modo indebito nelle campagne per la superficie di ettari .... ammessa ad aiuto.

L'obbligazione può essere estinta in Euro secondo il tasso di conversione di 1936,27 lire/Euro fissato ai sensi del trattato UE.

Per questa sanzione è riconosciuta alla parte la facoltà, in base all'art. 18, primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, di inviare scritti difensivi e documenti nonché di richiedere di essere sen-

tita entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente atto, con l'avvertenza che, per le violazioni accertate, in base all'art. 4, lettera *b)* della legge n. 898/1986 è escluso il pagamento in forma ridotta.

Gli eventuali scritti difensivi e la richiesta di audizione dovranno essere indirizzati, nel ricordato termine di trenta giorni, al Ministero delle politiche agricole - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di .... , competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 4, lettera *c)* della legge n. 898/1986.

Il presente processo verbale, costituito da n. .... pagine e notificato come per legge, costituisce l'atto di contestazione di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Di quanto sopra si è redatto il seguente processo verbale del quale copia viene notificata all'interessato; copia inviata all'Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di .... ; all'Ufficio liquidatore .... della regione ....; al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche - Divisione VI; all'A.I.M.A. - Unità organizzativa VII di Roma.

Il verbale, redatto in data e luogo di cui sopra, è chiuso alle ore .... e sottoscritto dai verbalizzanti.

Firme

ALLEGATO 2

Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Ispettorato centrale repressione frodi
Ufficio di ....

Prot. n. .... Posiz. ....
Allegati ....

Oggetto: Regolamento CEE n. 2080/1992 e decreto ministeriale n. 494/1998. legge n. 898/1986 e successive modifiche. Processo verbale a carico del sig. .... Art. 17, legge n. 689 del 24 novembre 1981. Rapporto informativo.

Ai sensi e per gli effetti della normativa citata in oggetto ed in particolare dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si avanza con la presente formale rapporto relativo alle violazioni evidenziate nell'allegato processo verbale di contestazione n. .... del .... per il quale, peraltro, non si è a conoscenza né risulta comprovato alcun pagamento.

Il processo verbale di che trattasi è stato elevato a carico del sig. .... nato a .... il .... residente a .... in via .... e venne direttamente notificato al medesimo il giorno ....

La sua redazione è stata conseguente all'accertamento, da parte dei sottoscritti, delle violazioni di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 ed in particolare alle ragioni riportate nel verbale medesimo che viene in questa sede integralmente confermato.

Ai fini, tuttavia, di una migliore comprensione dei fatti, circostanze e situazioni variamente interconnesse con l'illecito in questione, viene anche trasmesso in allegato lo specifico verbale di accertamento.

Da tali atti si evince, tra l'altro, che la somma indebitamente percepita dall'interessato è stata di L. .... pari a Euro .... , relativamente alla superficie di ettari ....risultata irregolare.

Tanto si riferisce in applicazione della disciplina sanzionatoria della legge indicata in oggetto, così come modificata dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

I verbalizzanti

Visto il dirigente

00A13307

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, firmato a Roma il 18 marzo 1999 e scambio di note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999.

A seguito dell'emanazione della legge 26 maggio 2000, n. 159, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 2000 che ha autorizzato la ratifica dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, firmato a Roma il 18 marzo 1999 e dello scambio di note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999, si è provveduto a notificare l'espletamento delle procedure previste sul piano interno.

Ai sensi dell'art. 20, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 4 agosto 2000.

00A13259

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento giuridico della «Fondazione Ing. Creonti», in Torino

Con decreto Ministeriale del 3 ottobre 2000 la «Fondazione Ing. Creonti», con sede in Torino, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 22 giugno 1999, numero di repertorio 208624/21632, a rogito del dott. Carlo Alberto Migliardi, notaio in Torino.

00A13327

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.24766-XV.J(2308) del 25 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Francano 75», che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Casalincontrada (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A13444

Modificazioni allo statuto della Fondazione centro studi e formazione «Emanuela Zancan», in Padova

Con decreto ministeriale 3 ottobre 2000, sono state approvate le modifiche dello statuto della Fondazione centro studi e formazione «Emanuela Zancan», che pertanto assume la denominazione di fondazione centro studi e formazione «Emanuela Zancan ONLUS» con sede in Padova, deliberate dal consiglio di amministrazione con atto pubblico del 29 giugno 2000, numero di repertorio 55614/18438, a rogito dell'avv. Giorgio Fassanelli, notaio in Padova.

00A13328

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8386
Yen giapponese	90,76
Dracma greca	339,50
Corona danese	7,4447
Lira Sterlina	0,57700
Corona svedese	8,4507
Franco svizzero	1,5016
Corona islandese	72,39
Corona norvegese	7,9465
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,942
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,61
Litas lituano	3,3558
Lat lettone	0,5237
Lira maltese	0,3889
Zloty polacco	3,9175
Leu romeno	20652
Tallero sloveno	210,2834
Corona slovacca	43,396
Lira turca	573233
Dollaro australiano	1,5862
Dollaro canadese	1,2679
Dollaro di Hong Kong	6,5404
Dollaro neozelandese	2,0775
Dollaro di Singapore	1,4701
Wan sudcoreano	953,07
Rand sudafricano	6,3449

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13640

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo del Partenio società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Mercogliano.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 28 settembre 2000, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo del Partenio società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Mercogliano (Avellino), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

00A13555

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Tutela dei marchi esposti nella fiera esposizione «102 Fieracavalli»

Con decreto ministeriale del 26 settembre 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «102 Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature e attività ippiche» che avrà luogo a Verona dal 1° novembre 2000 al 5 novembre 2000.

00A13260

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Partenio società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Mercogliano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 29 settembre 2000 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Partenio società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel comune di Mercogliano (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 settembre 2000, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Felice Marinelli è stato nominato Presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

00A13554

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Partenio società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Mercogliano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 28 settembre 2000, ha nominato il dott. Leopoldo Varriale commissario liquidatore e i sigg. prof. avv. Nicola Corbo, dott. Felice Marinelli e dott. Dionisio Pardi componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Partenio società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel Comune di Mercogliano (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 28 settembre 2000.

00A13553

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1999 e 2000 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1999	Settembre	109,7	1,8	3,6
	Ottobre	109,9	1,8	3,5
	Novembre	110,3	2,0	3,6
	Dicembre	110,4	2,1	3,7
	Media	109,3		
2000	Gennaio	110,5	2,1	3,5
	Febbraio	111,0	2,4	3,6
	Marzo	111,3	2,5	3,9
	Aprile	111,4	2,2	3,8
	Maggio	111,7	2,3	3,9
	Giugno	112,1	2,7	4,2
	Luglio	112,3	2,7	4,4
	Agosto	112,3	2,7	4,3
	Settembre	112,5	2,6	4,4

00A13551

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Avviso di trasferimento del portafoglio riassicurativo dalla rappresentanza generale nel Regno Unito della Sai - Società assicuratrice industriale S.p.a., alla Scor UK Company Ltd.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni inglesi ha approvato, in data 31 luglio 2000, il trasferimento totale del portafoglio riassicurativo dalla rappresentanza generale nel Regno Unito della Sai - Società assicuratrice industriale S.p.a., alla Scor UK Company Ltd.

A seguito di detto trasferimento la rappresentanza generale nel Regno Unito della Sai - Società assicuratrice industriale S.p.a., ha cessato la propria attività a partire dal 22 settembre 2000.

00A13326

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Rettifiche alle tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici (licitazione privata e pubblico incanto).

Nell'atto relativo alle tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici (licitazione privata e pubblico incanto), pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 4 settembre 2000 le lettere *e)* del punto 15 dei bandi di gara pubblico incanto (pag. 31 e 63) nonché le lettere *e)* del punto 13 dei bandi di gara licitazione privata (pag. 47 e 84) sono così sostituite:

«*e)* l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni nonché la polizza di cui all'art. 30, comma 3, della medesima legge e all'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 per una somma assicurata pari a lire...».

I punti 2 delle lettere *c)* (pag. 76 e 96) delle indicazioni dell'ammortamento sono così sostituiti:

«2) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all'importo delle voci «ammortamento delle immobilizzazioni materiali» (RF69, RA68, RA83, A83, A116, RG17, RBI7, B17, B27, RF66, RF65, RF83, F82, F88, RG17, G17, G27, delle dichiarazioni IVA e dei redditi dei vari anni) per la parte relativa all'ammortamento delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante dal documento di cui alla lettera *d)*, punto 3, dell'elenco dei documenti, sommati all'importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, nonché degli ammortamenti figurativi come rispettivamente risultanti dalle copie autenticate dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla lettera 9, dell'elenco dei documenti».

I punti 2) delle lettere *a)* (pag. 41 e 57) delle indicazioni sul costo del personale sono così sostituiti:

«2) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce «totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali» (RF67, RA66, RA81, A81, A114, RG15, RB15, B15, B21, RF64, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento di cui alla lettera *d)*, punto 2, dell'elenco dei documenti».

I punti 2) delle lettere *d)* (pag. 77 e 96) delle indicazioni sul costo del personale sono così sostituiti:

«2) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce «totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali» (RF67, RA66, RA81, A81, A114, RG15, RB15, B15, B21, RF64, RF63, RF81, F81, F86, RG15, G15, G21,) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento di cui alla lettera *d)*, punto 4, dell'elenco dei documenti».

Le tabelle *E* (pag. 23), *G* (pag. 25), *H* (pag. 26), ed il modello elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio (pag. 121) sono così sostituiti:

«***TABELLA E- ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO***
(artt. 72,73,74 del Regolamento Generale)

			LAVORAZIONI ART. 72, COMMA 4, REG. GEN.	PARTI DELL'INTERVENTO COSTITUITE DA LAVORAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL 10% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO OPPURE SUPERIORE A 150.000 EURO							
				PRESENZA DI LAVORAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 4, DEL REG. GEN. *NON TUTTE* DI IMPORTO SUPERIORE AL 15% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO				PRESENZA DI LAVORAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 4, DEL REG. GEN. *TUTTE* DI IMPORTO SUPERIORE AL 15% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO			
				ESEGUIBILE DIRETTAMENTE *SOLO SE IN POSSESSO* DI QUALIFICAZIONE	ESEGUIBILE DIRETTAMENTE *ANCHE SE NON IN POSSESSO* DI QUALIFICAZIONE	SUBAPPALTABILE	ESEGUIBILE TRAMITE ATI	ESEGUIBILE DIRETTAMENTE *SOLO SE IN POSSESSO* DI QUALIFICAZIONE	ESEGUIBILE DIRETTAMENTE *ANCHE SE NON IN POSSESSO* DI QUALIFICAZIONE	SUBAPPALTABILE	ESEGUIBILE *SOLO* TRAMITE ATI
GENERALI	OG 1	Edifici civili		X		X	X	X		X	
	OG 2	Restauro		X		X	X	X		X	
	OG 3	Strade, ...		X		X	X	X		X	
	OG 4	Opere d'arte		X		X	X	X		X	
	OG 5	Dighe		X		X	X	X		X	
	OG 6	Acquedotti, ...		X		X	X	X		X	
	OG 7	Opere marittime ...		X		X	X	X		X	
	OG 8	Opere fluviali, ...		X		X	X	X		X	
	OG 9	Impianti per		X		X	X	X		X	
	OG 10	Impianti per la		X		X	X	X		X	
	OG 11	Impianti tecnologici		X		X	X	X		X	
	OG 12	Opere ed impianti	X	X		X	X	X			X
	OG 13	Opere di ingegneria		X		X	X	X		X	
SPECIALIZZATE	OS 1	Lavori in terra			X	X	X		X	X	
	OS 2	Superfici decorate	X	X		X	X	X			X
	OS 3	Impianti idrico-sanitario, ..	X	X		X	X	X			X
	OS 4	Impianti elettromeccanici ..	X	X		X	X	X			X
	OS 5	Impianti pneumatici	X	X		X	X	X			X
	OS 6	Finiture di opere			X	X	X		X	X	
	OS 7	Finiture di opere			X	X	X		X	X	
	OS 8	Finiture di opere			X	X	X		X	X	
	OS 9	Impianti per la		X		X	X	X		X	
	OS 10	Segnaletica stradale ...		X		X	X	X		X	
	OS 11	Apparecchiature	X	X		X	X	X			X
	OS 12	Barriere e			X	X	X		X	X	
	OS 13	Strutture prefabbricate ...	X	X		X	X	X			X
	OS 14	Impianti di	X	X		X	X	X			X
	OS 15	Pulizia di		X		X	X	X		X	
	OS 16	Impianti per centrali		X		X	X	X		X	
	OS 17	Linee telefoniche		X		X	X	X		X	
	OS 18	Componenti		X		X	X	X		X	
	OS 19	Impianti di reti		X		X	X	X		X	
	OS 20	Rilevamenti topografici	X	X		X	X	X			X
	OS 21	Opere strutturali	X	X		X	X	X			X
	OS 22	Impianti di	X	X		X	X	X			X
	OS 23	Demolizione di			X	X	X		X	X	
	OS 24	Verde e arredo		X		X	X	X		X	
	OS 25	Scavi archeologici		X		X	X	X		X	
	OS 26	Pavimentazioni			X	X	X		X	X	
	OS 27	Impianti per la trazione	X	X		X	X	X			X
	OS 28	Impianti termici	X	X		X	X	X			X
	OS 29	Armamento ferroviario	X	X		X	X	X			X
	OS 30	Impianti interni	X	X		X	X	X			X
	OS 31	Impianti per la		X		X	X	X		X	
	OS 32	Strutture in legno			X	X	X		X	X	
	OS 33	Coperture speciali		X		X	X	X		X	
	OS 34	Sistemi antirumore			X	X	X		X	X	

TABELLA G - AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

	1999	1998	1997	1996	1995
soggetto tenuto al bilancio (conto economico)	rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio
società di persone con contabilità ordinaria **(dichiarazione IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999))**	rigo RF69 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RA68 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RA83 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo A83 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo A116 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio
società di persone con contabilità semplificata **(dichiarazione IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999))**	Rigo RG17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RB17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RB17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B27 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio
ditta individuale con contabilità ordinaria **(dichiarazione IVA (1995/1996) e Mod. Unico (1997/1999))**	Rigo RF66 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RF65 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RF83 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo F82 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo F88 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio
ditta individuale con contabilità semplificata (dichiarazione IVA (1995/1996) e Mod. Unico (1997/1999))	Rigo RG17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RG17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RG17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo G17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo G27 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

Note
* La dichiarazione non contiene il dato dell'ammortamento ma solo quello del valore delle immobilizzazioni materiali
I canoni di locazione finanziaria sono ricavati dalle copie dei contratti di leasing allegati

TABELLA H - COSTO DEL PERSONALE

	1999	1998	1997	1996	1995
soggetto tenuto al bilancio (conto economico)	somma dei righi B9a), B9b), B9c) e B9d)	somma dei righi B9a), B9b), B9c) e B9d)	somma dei righi B9a), B9b), B9c) e B9d)	somma dei righi B9a), B9b), B9c) e B9d)	somma dei righi B9a), B9b), B9c) e B9d)
società di persone con contabilità ordinaria **(dichiarazione IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999))**	RF67	RA66	RA 81	A81	A114
società di persone con contabilità semplificata **(dichiarazione IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999))**	RG15	RB15	RB 15	B15	B21
ditta individuale con contabilità ordinaria **(dichiarazione IVA (1995/1996) e Mod. Unico (1997/1999))**	RF64	RF63	RF81	F80	F86
ditta individuale con contabilità semplificata (dichiarazione IVA (1995/1996) e Mod. Unico (1997/1999))	RG15	RG15	RG15	G15	G21

ELENCO DEI LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUENNIO

n. progressivo	Committente	Luogo di esecuzione	Periodo dei lavori – Dal	Periodo dei lavori – Al	Categoria dei lavori	A – Importo totale dei lavori eseguiti e certificati (in milioni di Lire)	A (in Euro)	Lavori eseguiti in qualità di: appaltatore	Lavori eseguiti in qualità di: subappaltatore	Importo dei contratti dei lavori subappaltati (1) – B nella categoria prevalente e nelle categorie a qualificazione non obbligatoria (in milioni di Lire)	C nelle categorie a qualificazione obbligatoria (in milioni di Lire)	D Franchigia ponderale D=(3%xB+4%xC)/(B+C)	E – Importo utile ai fini della qualificazione: se (B+C) > [(DxA)/100] E = A-[(B+C) - (D x A)/100]; se (B+C) < = [(DxA)/100] E=A (in milioni di Lire)	E (in Euro)
Riporto														
Totale a riportare														

(1) I lavori subappaltati in vigenza della legge 10 febbraio 1962, n. 57 debbono essere considerati tutti a "qualificazione non obbligatoria"

DATA ------------------ FIRMA ------------------»

Si rende noto che le rettifiche del presente avviso sono state già apportate ai files scaricabili dal sito web dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici www.autoritalavoripubblici.it nella sezione «Bandi tipo».

00A13552

REGIONE TOSCANA

Revoca dell'autorizzazione al confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Silva» in contenitori di PET alla società Sorgente Orticaia S.r.l., in Monte San Quirico.

Con decreto dirigenziale n. 5088 del 20 settembre 2000 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca):

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - 51027 Pracchia (Pistoia);

codice fiscale 010856550479.

È stata revocata l'autorizzazione sanitaria al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Silva» in contenitori di PET finiti a partire da preforme di cui al punto 2) del decreto dirigenziale n. 4687 del 29 luglio 1997.

00A13443

REGIONE VENETO

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località collinare Vallugana - San Tomio. (Deliberazione 8 settembre 2000, n. 2842).

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis).

Delibera:

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, della località collinare Vallugana - San Tomio sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

A) Relazione istruttoria;

B) Verbale in data 9 giugno 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza;

C) Planimetria;

e in conformità alla seguente descrizione:

comune di Malo (ambito villa Carli - Checcozzi): foglio n. 30 mapp. 208 - 113 - 114 - 112 - 110 - 108 - 564 - 107 - 565 - 69 - 575 - 106 - 105 - 592 - 104 - 102 - 574 - 618 - 111 - 581 - 200 - 580 - 582 - 202 - 203 - 204 - 205 - 270 - 269 - 206 - 207 - 342;

comune di Malo (zona collinare Vallugana): foglio n. 30 mapp. 455 - 422 - 158 - 154 - 152 - 407 - 142 - 145 - 144 - 495 - 231 - 232 - 377 - 143 - 374 - 447 - 446; foglio n. 34 mapp. 563 - 338 - 340- 341 - 343 - 470 - 348 ; foglio n. 35 mapp. - 221 - 206 - 264 - 267 - 288 - 289 - 290 - 292 - 291 - 279 - 278 - 272 - 240 - 382 - 238 - A - B - 107 - 64 - 63 - 57 - 56 - 392 - 54 - 379 - 53 - 52 - 378 - 377 - 51 - 440 - 370 - 43 ; foglio n. 33 mapp. 333 - 330 - 326 - 446 - 370 - 453 - 324 - 392 - 428 - 391 - 240 - 483; foglio n. 6 mapp. 64 - 86 - 88 - 52 - 85 - 84 - 394 - 326 - 327 - 328 - 332 - 83; foglio n. 7 mapp. 2 - 1 - 3 - 10 - 116 - 189 - 11 - 28 - 9; foglio n. 6 mapp. 314 - 120 - 121 - 124 - 336 - 313 - 126 - 76 - 316 - 132 - 338 - 136 - 137 - 138; foglio n. 26 mapp. 356 - 88 - 387 - 412 - 388 - 389 - 357 - 87 - 355 - 335 - 397 - 398 - 294 - 1 - 292 - 9; foglio n. 7 mapp. 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 118 - 165 - 163 - 26 - 164 - 140 - 82 - 81 - 217 - 216 - 208 - 323 - 105 - 107 - 202 - 203 - 269 - 268 - 267 - 204 - 266 - 205 - 166 - 167 - 109 - 339 - 338; foglio n. 27 mapp. 3 - 241 - 238 - 68 - 13 - 67; foglio n. 31 mapp. 156 - 113 - 514 - 494 - 530 - 126 - 125 - 128 - 136 - 141 - 147 - 148 - 385 - 395 - 151 - 154 - 155 - 157 - 392 - 122 - 477 - 228 - 229 - 403 - 245 - 483 - 271 - 310 - 497; foglio n. 30 mapp. 140 - 643 - 148 - 149 - 308 - 309 - 359 - 310 - 236 - 271 - 161 - 163 - 169 - 167 - 168 - 164 - 368 - 307;

comune di Monte di Malo: foglio n. 18 mapp. 133 - 134 - 137 - 139 - 143 - 197 - 147 - 148 - 151; foglio n. 19 mapp. 82 - 83 - 202 - 36 - 34 - 31 - 24 - 26 - 22 - 21 - 60 - 250 - 65 - 216 - 225; foglio n. 22 mapp. 27 - 28 - 30 - 321 - 36 - 35 - 275 - 57 - 54 - 51 - 249 - 250 - 287 - 87 - 301 - 85; foglio n. 21 mapp. 449 - 432 - 442 - 428 - 291 - 289 - 623 - 288 - 282 - 268 - 232 - 192 - 190 - 189 - 187 - 470 - 583 - 183 - 582 - 179 - 562 - 158 - 171 - 169 - 507 - 570 - 508 - 168 - 195 - 511 - 510 - 197 - 198 - 199 - 200 - 203 - 204 - 219 - 472 - 221; foglio n. 24 mapp. 8 - 9 - 14 - 21 - 22 - 29 - 36 - 33; foglio n. 21 mapp. 324 - 317 - 305 - 326 - 327 - 329 - 161 - 456 - 458 - 166 - 180 - 450 - 181 - 382 - 406; foglio n. 22 mapp. 129 - 163 - 166 - 165 - 168 - 294 - 195 - 198 - 222 - 224 - 220 - 335 - 226 - 225 - 336 - 337 - 338 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330;

comune di Isola Vicentina: foglio n. 27 mapp. 22 - 224 - 354 - 222 - 355 - 307 - 238 - 239 - 312 - 241 - 242 - 250 - 330 - 253 - 252 - 345 - 344 - 337 - 395 - 248 - 246 - 244 - 195 - 189 - 186 - 351 - 174 - 171 - 378 - 168 - 292 - 91 - 94 - 295 - 294 - 385 - 400 - 383 - 52 - 60 - 289 - 63 - 62 - 61;

2) di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999 e dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione Veneto (BUR) corredato dall'estratto del verbale della commissione provinciale e per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza;

3) di stabilire infine che i comuni di Isola Vicentina, Malo e Monte di Malo (VI) provvederanno all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana contenente il presente provvedimento, all'albo pretorio, per un periodo di tre mesi e lo terranno a disposizione degli interessati unitamente alla planimetria della zona tutelata, in conformità dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, dandone comunicazione a questa regione.

Allegato *(omissis).*

00A13556

COMUNE DI PINO TORINESE

Comunicato relativo all'approvazione della deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 30 novembre 1999 concernente: «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili».

Si rende noto che questo ente con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 30 novembre 1999 ha approvato il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili» e che è pubblicata all'albo pretorio del comune nonché in visione presso il servizio amministrativo la scheda riassuntiva ex circolare decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 aprile 2000 n. DAGL/643.

00A13478

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651250/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.